

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



Codice di procedura criminale
per gli Stati Estensi

Modena, 1855

Digitalizzazione a cura di: Davide Bodei

TITOLO XXXII. <i>Dell' aborto</i>	pag. 86
TITOLO XXXIII. <i>Dell' esposizione, e dell' abbandono dell' infante.</i>	« 87
TITOLO XXXIV. <i>Delle ferite, delle percosse volontarie, e di altre offese contro le persone</i>	« 89
TITOLO XXXV. <i>Delle minacce</i>	« 94
TITOLO XXXVI. <i>Dell' incesto, dell' adulterio e della bigamia.</i>	« 95
TITOLO XXXVII. <i>Dello stupro, del ratto violento e del lenocinio</i>	« 98
TITOLO XXXVIII. <i>Della diffamazione, dei libelli famosi, e delle ingiurie.</i>	« 103
TITOLO XXXIX. <i>Della grassazione, delle estorsioni violente e rapina.</i>	« 107
TITOLO XL. <i>Del furto qualificato.</i>	« 110
TITOLO XLI. <i>Del furto semplice</i>	« 116
TITOLO XLII. <i>Delle truffe, dello stellionato, e di altre specie di frode</i>	« 117
<i>Disposizioni relative ai tre titoli precedenti</i>	« 119
TITOLO XLIII. <i>Dell' usura e di altri contratti illeciti.</i>	« 122
TITOLO XLIV. <i>Dell' incendio, e di altri modi di distruzione</i>	« 124
TITOLO XLV. <i>Della sommersione, e della inondazione</i>	« 128
TITOLO XLVI. <i>Del danno dato.</i>	« 130
LIBRO TERZO.	
TITOLO UNICO. <i>Delle prove.</i>	« 133

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

TITOLO PRELIMINARE.

ARTICOLO 1.

Ogni delitto dà luogo ad azione penale: può anche dar luogo ad azione civile pel risarcimento del danno recato.

2. §. 1. Coll' azione penale si dimanda la punizione del colpevole.

§. 2. Coll' azione civile si dimanda il risarcimento del danno recato.

3. §. 1. L' azione penale è essenzialmente pubblica.

§. 2. L' azione civile è privata.

4. L' azione penale si esercita dai pubblici Ufficiali a ciò destinati dalla legge. Nei casi però determinati dal Codice Criminale, essi non possono esercitarla se non se ad istanza della parte offesa.

5. L' azione penale non compete se non che contro le persone che commisero il delitto od ebbero parte nel medesimo.

6. L' azione civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi. Essa può esercitarsi contro gli autori ed i complici del delitto, contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi.

7. §. 1. L' azione civile può esercitarsi cumulativamente coll' azione penale avanti il Giudice o Tribunale criminale, salvo i casi espressamente eccettuati dalla legge.

4 *Procedura Criminale Tit. preliminare.*

§. 2. Si può esercitare anche separatamente avanti il Giudice o Tribunale civile; in questo caso però l'esercizio ne può rimanere sospeso a termini degli articoli 123, 124 del Codice di Procedura Civile.

8. Se l'imputato muore prima che sia proferita la sentenza definitiva, l'azione civile si esercita contro gli eredi del medesimo dinanzi al Giudice civile.

9. Nel caso in cui l'azione penale non possa esercitarsi se non che ad istanza della parte offesa, non può questa, eletto che abbia il giudizio civile avanti il Giudice competente, promuovere il giudizio penale.

10. §. 1. La rinuncia all'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica penale.

§. 2. La desistenza della parte privata nel giudizio penale, nel caso dell'articolo 53 §. 1, non toglie alla medesima l'esercizio dell'azione civile, quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatta espressa rinuncia.

11. L'azione penale si estingue colla morte del reo, coll'espiazione della pena, colla prescrizione, e colla grazia Sovrana.

12. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinuncia della parte a cui compete, e colla prescrizione, giusta il disposto dell'articolo 97 del Codice Criminale.

13. Le forme del giudizio criminale sono determinate dal presente Codice.

14. §. 1. La violazione delle forme importa nullità.

§. 2. Questa è o assoluta, o relativa.

§. 3. L'assoluta è quella che, anche non opposta, invalida l'atto pel solo ministero della legge.

Titolo preliminare.

5

§. 4. La relativa è quella, che non invalida l'atto se non è opposta dalla parte a cui favore la forma fu introdotta.

15. La nullità assoluta può essere sanata soltanto colla rinnovazione dell'atto nullo, giusta le forme prescritte.

16. La nullità assoluta si verifica,

1. Allorchè si viola alcuna delle forme che il presente Codice prescrive sotto pena di nullità;

2. Allorchè nell'istruzione o nel giudizio siasi ommesso o ricusato di pronunciare su di una ricerca del Procurator Ducale, o delle parti, tendente ad usare di una facoltà o di un diritto accordato dalla legge;

3. Allorchè si aggiudica all'imputato od alla parte civile più di quello che avessero dimandato pel loro interesse civile.

17. La nullità assoluta si verifica pure,

1. Allorchè siasi contravvenuto al testo letterale della legge;

2. Allorchè il Giudice o Tribunale abbia commesso un eccesso di potere.

18. Vi è eccesso di potere,

1. Qualunque volta un Ufficiale di polizia giudiziaria, un Procuratore Ducale, un Giudice od un Tribunale violano le regole di competenza, o sovvertono l'ordine delle giurisdizioni;

2. Tutte le volte che siasi proceduto e giudicato senza l'istanza o la presenza del Procuratore Ducale o della parte privata nei casi, nei quali l'istanza o la presenza loro erano ordinate dalla legge;

6 *Procedura Criminale Tit. preliminare.*

3. Tutte le volte che i Tribunali abbiano giudicato in numero diverso da quello che è prescritto dalla legge, o dai regolamenti.

19. La nullità relativa per violazione di forme non può essere opposta, quando essendo stato notificato alla parte l'atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di istruzione o di giudizio, non reclama entro i termini fissati dalla legge.

20. Ove sia ordinata la prestazione del giuramento, si osserveranno le solennità prescritte dall'articolo 683 del Codice di Procedura Civile.

21. §. 1. I termini, che secondo il presente Codice vengono fissati dalla legge, o dal Giudice o Tribunale, decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello della legale intimazione dell'atto o della Sentenza, e compionsi coll'ultima ora giuridica dell'ultimo giorno.

§. 2. Vi si comprendono i giorni feriat, eccetto che si tratti di un termine minore di giorni dieci, o che il numero delle ferie venga ad assorbire oltre la metà del termine.

§. 3. Se il termine scade in giorno feriato, s'intende esteso sino all'ultima ora giuridica del susseguente giorno non feriato.

22. Tutti i termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il domicilio reale della persona intimata e il luogo della comparsa.

23. Le Autorità giudiziarie sono abilitate, in caso di bisogno, a chiamare direttamente in assistenza la forza armata senza l'intervento di altra Autorità.

LIBRO PRIMO.

DEL PROCESSO.

TITOLO PRIMO.

DELLE PERSONE

INCARICATE D'INQUIRERE I DELINQUENTI E PROMUOVERNE LA PUNIZIONE.

24. Le persone incaricate d'inquirere i delinquenti, come ufficiali di polizia giudiziaria, sono

1. I Procuratori od i Vice-Procuratori Ducali;
2. I Giudicenti;
3. I Giudici istruttori;

4. Le Autorità tutte politiche, nonchè gli ufficiali e sottufficiali del corpo militare incaricato del servizio politico.

25. È dovere di tali persone,

a) di vegliare d'ufficio e prendere notizia di qualunque delitto, e di riceverne le denunce;

b) di ricevere le querele degli offesi anche per privati delitti;

c) di provvedere alla sicura custodia di tutto ciò che riguarda il corpo e le tracce del delitto, affinchè nulla venga alterato o trafugato fino a che sopravvenga il Giudicente od il Giudice istruttore;

d) di fare di tutto ciò relazione o processo verbale;

e) di fare arrestare il delinquente, facendo inseguire il fuggitivo, che tenti di occultarsi o sottrarsi alla forza, anche dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private, salvo i luoghi che in forza dei Concordati vigenti colla Santa Sede sono riservati, e salvo pure i palazzi Sovrani;

f) di rimettere indilatamente le denunce, le querele, i processi verbali, gli arrestati, e gli effetti rinvenuti presso di loro, al competente Tribunale o Giudicante.

26 In caso di flagrante o quasi flagrante delitto è lecito a chiunque d'inseguire ed arrestare il delinquente, salvo sempre il disposto nell' articolo 25 lettera e).

27 L' arrestato deve essere però immediatamente tradotto o al quartiere dei Reali Dragoni, o alle carceri pubbliche.

28. §. 1. È colto in flagrante delitto colui che è sorpreso sul fatto, od è inseguito dall' offeso, od è incolpato dalle grida del popolo come autore del delitto.

§. 2. È colto in quasi flagrante delitto colui che in tempo e luogo vicino al delitto, è trovato avere presso di sè armi, strumenti, carte od altri oggetti o segnali vevoli a farnelo presumere autore o complice.

TITOLO SECONDO DELLA COMPETENZA

29. Sono di competenza dei Giudicenti i delitti punibili soltanto con pena di carcere, o di multa, o di carcere e multa.

30. Appartengono poi ai Tribunali di prima Istanza tutti indistintamente gli altri delitti punibili con pene maggiori.

31. §. 1. Nel determinare la competenza si ha riguardo al titolo e non alle circostanze del delitto, quand' anche per queste l' imputato non dovesse soggiacere a pena, o potesse aver luogo il passaggio a pena di genere inferiore.

§. 2. Nel concorso di pene di diverso genere applicabili al medesimo delitto, la competenza è regolata dal genere di pena superiore.

32. La competenza è inoltre determinata dal luogo del commesso delitto, o da quello della dimora dell' imputato, o da quello dove ne sia seguito l' arresto.

33. Il Giudice del luogo del commesso delitto, è preferito ad ogni altro Giudice, tanto nell' istruire, quanto nel giudicare.

34. Se il luogo del commesso delitto non è conosciuto, il Giudice del luogo in cui seguì l' arresto è preferito a quello della dimora dell' imputato, salvo che quest' ultimo Giudice avesse già rilasciato mandato di cattura o di comparsa.

35. Se il delitto è stato cominciato in un luogo e consummato in un altro, la cognizione appartiene al giudice del luogo del delitto consummato.

36. §. 1. Se il delitto è stato commesso nel confine di due giurisdizioni, ha luogo la prevenzione.

§. 2. La prevenzione è stabilita o dal mandato di cattura, o da quello di comparso.

37. §. 1. Se una persona è imputata di più delitti commessi in diverse giurisdizioni, e fra loro connessi, è competente il Giudice del delitto maggiore.

§. 2. Che se i delitti non sono connessi, la competenza è determinata dal luogo ove fu commesso il delitto più grave, o in parità di gravezza il maggior numero di delitti.

38. Vi ha connessione sia quando sono stati commessi i delitti nello stesso tempo da più persone unite, o da diverse persone anche in tempi e luoghi diversi, ma previo concerto fra di esse, sia quando gli uni furono commessi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, per facilitarne o consumarne l'esecuzione od assicurarne l'impunità.

39. Qualunque Giudice, benchè incompetente, può ricevere denunce o querele, ed assumere informazioni sopra ogni delitto trasmettendole poscia al Giudice competente.

40. In caso di urgenza il Giudice può fare, anche fuori di sua giurisdizione, quegli atti che reputa necessari, purchè ne dia previo avviso al Giudice del luogo ove si trasferisce, o lo informi subito dopo che vi avrà proceduto.

41. Quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole sospetto di un delitto di azione pubblica, il Giudice procederà a termini dell'articolo 122 del Codice di Procedura Civile.

42. §. 1. Quando contra l'azione penale si propongono eccezioni civili concernenti la proprietà, o altro diritto reale, le quali, ove fossero verificate, escluderebbero il delitto, il Giudice esaminerà se esse abbiano qualche apparenza di fondamento.

§. 2. In caso affermativo soprassederà e rimetterà le parti al Giudice competente, prefiggendo un termine all'imputato per far fede delle sue diligenze. In caso negativo egli pronunzierà sopra il delitto come sarà di ragione.

43. Quanto ai delitti, che sebbene commessi in paesi esteri sono punibili in questi Stati a termini del Codice Criminale, è competente il Giudice del luogo in cui l'imputato ha domicilio, o dove è stato arrestato, o di sua ultima dimora.

TITOLO TERZO.

DELLA FORMAZIONE DEL PROCESSO.

CAPO I.

DELLE DENUNZIE E DEI RAPPORTI.

44. Ogni persona che siasi trovata presente ad un delitto di azione pubblica, o che ne abbia in altro modo avuta cognizione, può denunciarla ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sia del luogo del delitto, sia di quello della dimora dell'imputato, o del luogo ove egli potesse essere trovato; salva la disposizione dell'articolo 133 del Codice Criminale.

45. Il denunziante espone con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dà, per quanto sia possi-

bile, le indicazioni proprie ad accertare il delitto, a determinarne la natura, ed a farne conoscere gli autori od i complici.

46. §. 1. La denuncia può farsi o verbalmente o per iscritto, o per mezzo di procuratore speciale.

§. 2. La denuncia fatta verbalmente è tosto ridotta in iscritto dall' ufficiale che la riceve. Il relativo verbale è sottoscritto da lui, e dal denunziante: se questi non sa scrivere, vi appone un segno di croce; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, se ne fa menzione.

§. 3. La denuncia fatta per iscritto è sempre sottoscritta dal denunziante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura deve enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell' articolo precedente: essa può anche essere spedita per iscrizione privata, purchè la firma sia riconosciuta a tabellionato notarile. La procura è unita alla denuncia, e rimane in atti.

§. 4. Non di meno anche sopra una denuncia anonima o proveniente da uno sconosciuto, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il delitto, si può procedere alla verificaione loro.

47. Ogni autorità ed ufficiale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquista notizia di un delitto di azione pubblica, è tenuto di farne rapporto, e di trasmettere gli atti e documenti relativi al Giudicante o al Tribunale nella cui giurisdizione il delitto è stato commesso, o l' imputato ha la sua dimora, o può essere trovato.

48. §. 1. I medici, i chirurghi e gli altri ufficiali di sanità fanno le dichiarazioni prescritte

dall' articolo 245 del Codice Criminale al Giudice competente, od a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa.

§. 2. In caso di grave pericolo la dichiarazione deve farsi immediatamente.

§. 3. In essa si indica il luogo ov' è l' offeso, e per quanto sia possibile, il nome, cognome e tutte le altre circostanze espresse nell' articolo 100 e seguenti del presente Codice.

§. 4. Ove la suddetta dichiarazione non possa essere fatta subito con giuramento, il dichiarante deve prestarlo il più presto possibile davanti al Giudicante o al Giudice istruttore.

49. Qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, l' obbligo di fare la dichiarazione di cui nell' articolo precedente è del primo che l' ha curata, ed ove abbiano ciò fatto simultaneamente, vi sono tutti egualmente tenuti. Se però uno di essi abbia adempito un tal obbligo, gli altri ne sono dispensati.

CAPO II.

DELLE QUERELE E CONTROQUERELE.

50. Ogni persona che si pretenda offesa o danneggiata da un delitto può portarne querela avanti l' autorità alla quale si può farne la denuncia.

51. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l' ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua patria podestà, e il tutore pel suo tutelato.

52. §. 1. Quando per un delitto siasi, rilasciato il mandato di cattura, l'imputato non può controquerelarsi a meno che non si costituisca in carcere.

§. 2. Se si tratta di delitto pel quale siasi rilasciato mandato di comparso, l'imputato non è ammesso alla controquerela se prima non si presenta per essere sentito sull'accusa.

53. §. 1. Ogni persona offesa e danneggiata da un delitto può costituirsi parte civile nel giudizio penale, benchè non abbia portata querela.

§. 2. Le persone, che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, non possono costituirsi parte civile, se non vi sono autorizzate nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

54. §. 1. Il querelante non è riputato parte civile, se non lo dichiara formalmente sia nella querela, sia per atto susseguente, oppure se non prende nell'una, o nell'altro, conclusioni pel risarcimento dei danni: esso può costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, prima però che sia terminata l'istruzione del processo nei delitti di competenza del Giudicante, o prima che sia ultimato il dibattimento nei delitti di competenza del Tribunale.

§. 2. Non è ammessa l'istanza se viene presentata soltanto nel giudizio di appello.

55. §. 1. Chi si costituisce parte civile, se non è domiciliato nel luogo ove si fa l'istruzione, è tenuto di eleggervi domicilio con atto da riceversi nella cancelleria del Foro della causa.

§. 2. In mancanza di elezione di domicilio, la parte civile non potrà opporre il difetto di notificazione contro gli atti, che a termini di legge avrebbero dovuto esserle notificati.

56. Entro dieci giorni a contare dalla dichiarazione o dalle conclusioni di cui all'articolo 54, la parte civile può somministrare tutti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto, e deve fornire le prove per accertare i danni.

57. L'obbligo di dar cauzione imposto allo straniero dall'art. 472 del Codice di Procedura Civile si estende ai giudizi criminali, ove egli intenda costituirsi parte civile, nel caso che egli appartenga ad uno Stato per la cui legislazione i Sudditi Estensi fossero soggetti a quest'obbligo.

58. §. 1. La parte civile può revocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa e sino alla sentenza.

§. 2. La revoca è notificata in tutti i casi alla controparte.

§. 3. In detti casi di revoca, la parte civile non è soggetta alle spese susseguenti alla notificazione medesima.

§. 4. Se nell'atto di revoca il querelante non ha fatta espressa rinunzia pei danni, può fare la dimanda di reintegro in giudizio civile.

§. 5. Se l'intervento della parte civile ha cagionato danni all'imputato, la revoca non toglie a quest'ultimo il diritto di averne il reintegro.

59. Nei delitti pei quali l'azione penale non può esercitarsi senza l'istanza della parte, questa può desistere dalla sua querela, purchè lo faccia prima della sentenza.

60. Chi ha desistito da una querela non può rinnovarla.

61. §. 1. La desistenza si fa nelle stesse forme della querela nel Foro ove pende la procedura.

§. 2. L'atto relativo si notifica all'imputato, ed al Procuratore Ducale, se trattasi di delitto pel quale egli intervenga in causa.

62. §. 1. Se l'imputato ritiene di non accettare la desistenza, può entro cinque giorni dalla fattagli notificazione, instare per la continuazione del processo, con dichiarazione da farsi dinanzi al Cancelliere, e la fa notificare al querelante.

§. 2. Mancando a tale dichiarazione, s'intende accettata la desistenza.

63. Se i delitti, pei quali non si procede se non ad istanza di parte, sono stati commessi da più individui, la desistenza fatta in favore di uno giova agli altri, quando non vi sia una espressa riserva in contrario.

CAPO III.

DEI PROCURATORI DUCALI.

64. §. 1. I Procuratori Ducali, nel circondario del Tribunale presso cui esercitano le loro funzioni, sono tenuti,

1. A promuovere e far proseguire le azioni penali derivanti da delitti di azione pubblica, colle norme prescritte dal presente Codice;

2. A vegliare e richiedere che siano osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che sieno sollecitamente spedite le cause.

§. 2. Essi devono fare le loro istanze per mezzo di requisitorie.

CAPO IV.

DEI GIUSDICENTI.

65. I Giudicenti, intorno ai delitti pei quali sono competenti giusta le massime fissate nel precedente Titolo II, devono procedere alla istruzione e compilazione dei processi nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Codice.

66. Nei delitti di azione privata, i Giudicenti non procedono se non se dietro istanza o querela della parte offesa o del suo legittimo rappresentante.

67. In ordine alla emissione dei mandati di comparso o di cattura si attengono al disposto nella Sezione VI.^a del seguente Capo VI.

68. Nei delitti che non sono di competenza dei Giudicenti, essi procedono agli atti necessarj a stabilire la prova in genere, e debbono anche spedire i mandati di cattura quando si tratti di delitti punibili colla morte, coll'ergastolo, o coi lavori forzati.

69. Nei delitti medesimi, i Giudicenti, ultimata la prova in genere, trasmettono l'incarto al Procuratore Ducale da cui dipendono.

70. Se il Procuratore Ducale ritiene che la cognizione del delitto spetti al Giudicante, trasmette il processo colle sue conclusioni al Presidente del Tribunale, e questi lo passa alla Sezione Criminale, la quale nel più breve tempo possibile, pronuncia la sentenza, che trova di ragione.

71. Gli atti ai quali fossero proceduti altri ufficiali di polizia giudiziaria, se si scoprissero dal Gius-

dicente difettosi od irregolari, devono rinnovarsi o rettificarsi in tutto od in parte, od altrimenti deve il Giusdicente medesimo raccogliere tutti i possibili mezzi e le prove atte a supplirvi.

72. §. 1. Possono i Giusdicenti, nelle cause di loro competenza, delegare gli altri Giusdicenti dello Stato al fine di ottenere gli esami o gli altri mezzi di prova, che sono richiesti allo scoprimento della verità, in ogni caso in cui le persone da esaminarsi sieno di aliena giurisdizione, o gli altri mezzi di prova possano più speditamente, e con minore dispendio, ottenersi altrove. La requisitoria è accompagnata da una nota nella quale sono indicati i fatti e le circostanze che si devono verificare.

§. 2. Il Giusdicente delegato trasmette all'altro Giusdicente, che lo delegò, chiusi e sigillati gli atti da lui compilati.

73. Dovendosi però procurare le prove in estero Stato, il Giusdicente si attiene al disposto dai vigenti Trattati ed agli usi ricevuti. In mancanza di Trattati od usi, il Giusdicente scrive al Procuratore Ducale da cui dipende, unendo la nota di che nel precedente articolo, affinchè questi promuova gli atti opportuni nelle vie diplomatiche.

74. §. 1. In qualunque caso in cui il Giusdicente, durante l'istruzione, verifichi non sussistere alcun fatto costituente azione punibile, o che siano dissipati gli indizj a carico dell'imputato, senza speranza di ulteriori schiarimenti, sospende il processo, e con motivato decreto lo passa all'Archivio ponendolo in libertà l'imputato.

§. 2. Se questi però dimanda che si proseguano gli atti affine di avere una sentenza che lo dichiari innocente, il Giusdicente procede oltre, ed esaurite le necessarie incombenze proferisce la sentenza che ritiene di ragione.

CAPO V.

DEI GIUDICI ISTRUTTORI.

75. §. 1. Presso ciascun Tribunale di prima Istanza vi è uno o più Giudici istruttori con incombenza della compilazione dei processi che non sono di competenza dei Giusdicenti.

§. 2. Essi possono anche assumere la prova generica del delitto in ogni caso in cui lo reputino necessario, e ripetere o rettificare gli atti fatti da altra autorità intorno alla prova medesima, ove si trovassero difettosi od irregolari.

76. In caso di malattia, o di altro legittimo impedimento del Giudice istruttore, ne fa le veci il Giudice ultimo di nomina.

77. Il Giudice istruttore può prevalersi dei Giusdicenti e dei Giudici istruttori degli altri Tribunali dello Stato nei casi contemplati nell'articolo 72; trattandosi di prove da procurarsi in estero Stato deve attenersi al disposto nell'articolo 73.

78. Se il Giudice istruttore è di parere che l'imputato non sia prevenuto se non che di un delitto di competenza del Giusdicente, ne fa rapporto al Procuratore Ducale, e se questi è in voto conforme rimette l'imputato al Giusdicente competente affinchè proceda oltre.

79. Se il Procuratore Ducale è di parere diverso, ordina che il processo sia trasmesso al Presidente del Tribunale, cui pure rimette le sue conclusioni. Ha quindi luogo il disposto nell' articolo 70.

80. §. 1. Se il Giudice istruttore dalle fatte verificazioni rileva che l' imputato trovasi nel caso contemplato nell' articolo 74, ne fa rapporto al Procuratore Ducale.

§. 2. Se questi concorre nel voto del Giudice istruttore, abilita il medesimo a porre in libertà l' imputato; salvo a questo di chiedere la continuazione del processo, come nel citato articolo 74 §. 2.

§. 3. Se il Procuratore Ducale è di parere diverso da quello del Giudice istruttore, si procede giusta il disposto nell' articolo 70.

81. Compiuto il processo, il Giudice istruttore lo passa immediatamente al Procuratore Ducale, il quale lo esamina nel più breve tempo possibile.

82. §. 1. Se l' incolpazione è fondata, il Procuratore Ducale si attiene al disposto nell' art. 229.

§. 2. Se l' incolpazione non è fondata, il Procuratore Ducale rimette il processo al Giudice istruttore colla requisitoria che trova di ragione.

§. 3. Se in essa requisitoria ricerca atti o prove ulteriori, il Giudice istruttore vi dà esaurimento, e quindi trasmette di nuovo il processo allo stesso Procuratore Ducale.

CAPO VI.

DEGLI ATTI DI ISTRUZIONE
COMUNI AI GIUDICENTI ED AI GIUDICI ISTRUTTORI.

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

83. §. 1. È dovere dei Giudicenti, e dei Giudici istruttori d' interrogare le persone che debbono essere sentite nell' istruzione, di riceverne le risposte, e di dettare il tutto al Cancelliere.

§. 2. È però in facoltà della persona sentita il dettare essa stessa le risposte.

§. 3. Queste sono enunciate in persona prima, e tanto gl' interrogatorj quanto le risposte devono scrivere senza abbreviazione.

84. L' atto è letto dal Cancelliere a chiara ed intelligibile voce, e sottoscritto dalla persona sentita, dopo che abbia dichiarato di persistere nelle date risposte. L' atto è firmato dal Giudice e dal Cancelliere.

85. §. 1. Se la persona sentita non sa scrivere, deve sottosegnare con croce, e qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare se ne fa menzione.

§. 2. Ciascun foglio degli atti originali di istruzione è inoltre sottoscritto dal Giudice e dal Cancelliere.

86. Se, prima delle sottoscrizioni di un atto, occorresse qualche variazione od addizione, si fanno con postille a' piedi dell' atto medesimo e prima delle sottoscrizioni, e se ne dà lettura come sopra.

87. §. 1. Non possono farsi interlinee nè abrazioni. Se occorrono cancellature, queste si fanno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate; non si può neppure lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

§. 2. Prima delle sottoscrizioni si fa sempre menzione del numero delle cancellature, o delle postille; e le une e le altre sono approvate.

88. Ogni atto, che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto o nella stessa sessione, si chiude colle dovute sottoscrizioni, per essere indi ripigliato in altra sessione, senza che si possa enunciare sotto la stessa data cose fatte in tempi diversi.

89. Gli atti d'istruzione possono farsi in qualunque giorno anche feriato, ove siavi urgenza.

90. §. 1. Se alcuno degli ufficiali intervenuto nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata all'esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prende un interprete, al quale si fa prestare il giuramento di fedelmente spiegare all'esaminando gl'interrogatorj, di riferirne parimente le risposte, e di non rivelare il segreto.

§. 2. Ove occorra di prendere un interprete del detto interprete, se gli fa pure prestare il medesimo giuramento. Di tutto ciò è fatta menzione nell'atto.

§. 3. L'interprete deve avere compiuto il decimo sesto anno, nè può mai essere scelto fra gli ufficiali che intervengono nel medesimo atto, nè fra i Giudici e testimoni della causa.

91. §. 1. Se chi deve essere esaminato è sordo-muto e non sa scrivere, il Giudice nomina per interprete, come sopra, una persona fra le più abitate a trattare con esso.

§. 2. Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il Cancelliere stende le dimande fatte dal Giudice, le quali saranno presentate allo stesso sordo-muto, che risponde egualmente in iscritto: tanto le dimande quanto le risposte sono unite al verbale.

§. 3. Lo stesso si osserva ancora nel caso di esaminare un individuo che sia soltanto sordo, o muto.

92. Gli atti menzionati nei due articoli precedenti sono sottoscritti dagli interpreti.

93. Le formalità prescritte negli articoli 90, 91, 92 devono osservarsi sotto pena di nullità dell'atto.

94. È proibito agli ufficiali che intervengono agli atti d'istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, la quale può estendersi ad un anno, ed anche alla destituzione, secondo i casi.

SEZIONE II.

DEL MODO DI ACCERTARE IL CORPO DEL DELITTO.

95. Nei delitti che hanno lasciate tracce permanenti, il Giudice deve accertarle coll'ispezione dei luoghi, e stendere processo verbale di tutto ciò che può avere relazione alla esistenza e natura del fatto: egli assicura gli oggetti i quali possono servire tanto a carico, che a discarico dell'imputato.

24 *Procedura Criminale L. I. T. III.*

96. Nell'atto di visita si può esaminare tutte le persone atte a dare schiarimenti in ordine al seguito delitto, agli autori ed ai complici.

97. Può altresì inibirsi a chicchessia di uscire dalla casa o allontanarsi dal luogo prima che sia ultimata la visita, e chiuso il processo verbale.

98. §. 1. Qualunque contravventore a tale inibizione può essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa, è condannato dal Giudice alla pena del carcere estendibile sino a dieci giorni, o ad una multa non maggiore di lire trenta.

§. 2. Ove il contravventore non sia stato arrestato, può tuttavia essere condannato alla pena sovrindicata, tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, se non compare dopo di essere stato citato.

§. 3. Nell'uno e nell'altro caso non è luogo all'appello.

99. Se nell'atto di visita si trovano armi, istrumenti od altri oggetti che possono avere servito, od essere stati destinati a commettere il delitto, od apparisca esserne stati il prodotto, sono assicurati egualmente che le carte ed ogni altro documento che può essere utile allo scoprimento della verità, ed ha luogo quanto viene prescritto negli articoli 116 al 120 inclusivamente.

100. Se trattasi di omicidio o di altro caso di morte, di cui sia ignota o sospetta la causa, il Giudice fa primieramente riconoscere per mezzo di due testimoni la persona estinta, e procede all'esatta descrizione dello stato di essa coll'assistenza di uno o due medici o chirurghi. Ciò fatto, questi, dopo

T. III. Della formazione del processo. 25

esaminato il cadavere, danno il loro giudizio sulla causa della morte, spiegando con quali mezzi, in qual tempo più o meno prossimo possa essere avvenuta; ed ove i periti non possano dare il loro giudizio sopra i segni esteriori, il Giudice deve fare seguire la sezione ed ispezione interna del cadavere.

101. Se il cadavere non fosse riconosciuto da alcuno, se ne descrivono tutti i connotati o segni particolari. Si descrivono pure, e si assicurano le sue vestimenta, ed ogni altro oggetto trovato sopra di lui: e se lo stato del cadavere lo permette, si trasporta in luogo pubblico e frequentato, e vi si lascia esposto per ventiquattro ore almeno all'oggetto di procurarne il riconoscimento.

102. Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite, vi si supplisce coll'esame di testimoni che avendo precedentemente veduto, abbiano osservato le ferite che avesse riportato. Questi testimoni esprimeranno in quali parti del corpo esistessero le ferite, indicheranno le armi colle quali giudicano che siano state fatte, e diranno se siano d'avviso che tali ferite abbiano o no cagionata la morte.

103. Nel caso che il cadavere non sia stato ritrovato, il Giudice accerta l'esistenza precedente della persona, il tempo dal quale non se ne sia più avuto notizie, ed il modo con cui il cadavere ha potuto essere stato trafugato o distrutto. Si raccolgono inoltre tutti i mezzi di prova atti a supplire alla verificazione del corpo del delitto.

104. §. 1. Nessuno può rimuovere, trasportare, nè seppellire il cadavere di persona estinta di

morte violenta, nè permettere che si seppellisca, finchè non siasi proceduto alla visita giudiziale, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

§. 2. Qualora il cadavere sia stato seppellito, il Giudice, presi gli opportuni concerti coll' Autorità Ecclesiastica, può ordinarne il dissotterramento colle dovute cautele. E dopo averne verificata l'identità, procede ai rilievi e perizie che saranno ritenute necessarie od utili.

105. §. 1. Se si tratta di persona ferita o percossa, il Giudice assistito da uno o due periti, nel modo sopra indicato, descrive le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indica la situazione, la lunghezza, la larghezza e la profondità; fa successivamente spiegare dai periti se le ferite siano o no mortali o pericolose, se siano state fatte con armi da fuoco, o con armi di punta, o di taglio, o contundenti o in altro modo. I periti specificano inoltre il tempo in cui presumono che le ferite siano state fatte, e quello in cui possono essere sanabili.

§. 2. Se si tratta di malattia per causa ignota o sospetta, se ne fa spiegare la natura o la causa presunta, ed entro qual termine possa essere guaribile.

§. 3. Se i periti non possono dare il loro giudizio immediatamente, devono darlo in quel termine che esige la qualità delle percosse, delle ferite o della malattia.

106. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne dà avviso al Giudice: lo stesso ha luogo se il fatto imputato risulta accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze

aggravanti indicate negli articoli 390, 391, 392 del Codice criminale.

107. §. 1. Se la persona percossa o ferita, o che abbia sofferte altre violenze, venisse a morire, i chirurghi o medici chiamati alla cura devono darne immediato avviso al Giudice.

§. 2. Questi procede, coll'assistenza dei medici o chirurghi suddetti, o di altri periti, a termini dell'articolo 100, ed ha cura di fare indicare distintamente dai periti le ferite, percosse od ogni altra violenza alle quali credono che si possa attribuire la morte, e fa dichiarare se questa sia avvenuta per cause preesistenti o sopravvenute, od anche estranee al fatto delittuoso.

108. Nel caso di contravvenzione ai precedenti articoli 105, 106, 107, i medici o chirurghi incorrono nella pena portata dall'articolo 245 del Codice Criminale.

109. Se si tratta di furto, o di altro delitto commesso con rottura, sforzamento o scalata, il Giudice deve descriverne le vestigia ed i segni, e fare spiegare dai periti in qual modo, con quali strumenti, e mezzi, e da qual tempo giudichino che il delitto sia stato verisimilmente commesso.

110. Nei furti si deve inoltre verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate; in difetto si deve verificare se il querelante sia persona degna di fede, se avuto riguardo al suo stato abbia verisimilmente potuto ritenere presso di se le cose rubate, e se abbia fatta qualche doglianza o ricerca subito dopo il furto, o dopo averne avuta notizia.

111. Se il delitto non ha lasciato tracce permanenti, o se queste hanno cessato d' esistere, il Giudice raccoglie tutte le prove relative alla natura e alle circostanze del fatto; verifica inoltre i motivi ed i mezzi della scomparsa delle tracce, e prende tutte le informazioni atte ad accertare il delitto.

SEZIONE III.

DELLE VISITE DOMICILIARI E DELLE PERQUISIZIONI.

112. §. 1. Il Giudice tanto d' ufficio, quanto ad inchiesta del Procuratore Ducale, può procedere personalmente, o delegando il Cancelliere, a perquisizioni sia nell' abitazione o al domicilio dell' imputato, sia in qualunque altro luogo, quando sianvi fondati motivi per ritenere che ivi si possano trovare oggetti o carte utili allo scoprimento della verità.

§. 2. Non si può peraltro procedere a perquisizioni di notte tempo, se non se nel caso di pericolo imminente nel ritardo, e ciò deve dichiararsi nell' ordine relativo.

113. Nelle visite domiciliari e nelle perquisizioni si deve evitare qualunque inutile pubblicità, ed ogni perturbazione, non assolutamente necessaria, della quiete domestica, e si devono avere tutti i possibili riguardi per la fama della persona presso la quale si eseguiscono, ed usare modi convenevoli e decenti.

114. §. 1. Si può anche, in occasione di dette perquisizioni, proibire a chicchessia di uscire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo prima che sia compiuta la perquisizione.

T. III. Della formazione del processo. 29

§. 2. In caso di contravvenzione ha luogo il disposto nell' articolo 98.

115. §. 1. Se l' imputato nella cui abitazione o domicilio si fa la perquisizione è presente, od è in istato di arresto, egli può assistervi, od indicare una persona per rappresentarlo.

§. 2. Se la perquisizione deve farsi in casa diversa da quella dell' imputato, il Giudice chiama ad assistervi il padrone od il custode, se vi si trova.

§. 3. In ogni caso devono intervenire due testimoni i quali sottoscrivono o segnano con croce il processo verbale.

116. §. 1. Se a meglio garantire le operazioni della visita siasi addivenuto all' apposizione dei sigilli, il Giudice, prima di levarli, deve riconoscere la identità ed integrità, e quindi fare lo spoglio delle carte, e degli altri oggetti posti sotto sigillo, e procedere all' assicurazione di quelli che giudicherà necessarij od utili all' istruzione.

§. 2. Le carte assicurate sono contemporaneamente numerate e sottoscritte dal medesimo Giudice, dal Cancelliere, e da due testimoni e poste sotto involto.

§. 3. Se alle carte non si può apporre altra scritturazione, il Giudice vi unisce altra carta bianca improntando nel luogo dell' unione un sigillo, di cui descrive l' impronta: la detta carta è sottoscritta come sopra.

117. Gli oggetti assicurati si presentano all' imputato, ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo segno, quando ne siano suscettivi: in difetto vi si unisce

una striscia di carta che viene sigillata nel modo espresso nell'articolo precedente, invitando l'imputato a sottoscriverla o segnaria, e se non sa, o non vuole, se ne fa menzione nel processo verbale.

118. §. 1. Il Giudice può far mettere gli oggetti assicurati in un vaso, od in un sacco, od in una cassa, o farli chiudere in una camera alla presenza delle persone intervenute all'atto.

§. 2. La tela o le carte inservienti d'involto, la bocca del sacco o vaso, il coperchio della cassa, o la porta della camera, come anche le serrature, vengono assicurate con striscie di carta o tela, e quindi sigillate.

§. 3. Gli intervenienti all'atto appongono la loro sottoscrizione sulle striscie di carta come all'articolo 116.

119. §. 1. Tutti gli oggetti suddetti, dopo essere stati descritti dal Cancelliere in un elenco, il quale si unisce al processo verbale, sono trasportati alla cancelleria del Giudice processante, se sono trasportabili; in difetto si danno le opportune disposizioni per assicurarne la conservazione.

§. 2. Il Cancelliere, se gli oggetti sono depositati nella cancelleria, e negli altri casi il depositario o custode sono responsabili della loro conservazione.

120. §. 1. Se la natura degli oggetti richiede una perizia, si osservano le regole prescritte nella seguente Sezione.

§. 2. Se aleno di detti oggetti si può alterare o corrompere, si procede per essi alla perizia, ed agli altri atti opportuni; sono quindi restituiti o ven-

duti in conformità del disposto nel Titolo IX del Libro Secondo, del presente Codice, e si ritengono soltanto quelli, i quali possono conservarsi, e che sono necessarj per l'istruzione della causa.

§. 3. Di tutto ciò si estende processo verbale.

121. Qualora le carte od altri oggetti esistessero fuori del territorio della Giurisdicenza o del Tribunale, il Giudice si prevale della facoltà accordata negli articoli 72 e 73.

122. Nel caso in cui un agente della forza pubblica, un depositario o detentore qualunque, presentasse ad un ufficiale di polizia giudiziaria effetti, strumenti od altri oggetti che abbiano relazione col delitto, se ne forma processo verbale, nel quale si descrivono con esattezza il numero, la qualità e la forma di detti oggetti, e quindi essi sono depositati nella cancelleria della Giurisdicenza o del Tribunale presso cui si fa l'istruzione, e si prendono all'uopo le cautele conservatorie spiegate negli articoli 116, 117, 118.

SEZIONE IV.

DELLE PERIZIE.

123. §. 1. I periti sono citati nella forma prescritta pei testimoni, e prima d'incominciare le loro operazioni prestano il giuramento, sotto pena di nullità, di dare il loro giudizio secondo la loro scienza o arte e coscienza.

§. 2. Il Giudice fa ai periti quelle dimande che ritiene del caso, ed ove occorra, dà loro le convenienti direzioni per iscritto o verbalmente, facendone menzione negli atti.

§. 3. I periti procedono quindi a tutte le operazioni ed agli esperimenti che la loro professione od arte suggerisce, indicando i fatti e le circostanze su le quali fondano il loro giudizio.

124. Ove siano intervenuti due periti, e questi siano discordi, il Giudice ne chiama sul luogo uno o più in numero dispari. Le operazioni devono rinnovarsi in presenza di questi ultimi. Se queste operazioni non si possono ripetere, ne è loro comunicato il risultato dai primi periti, e dopo gli scambievoli schiarimenti, emettono tutti il loro giudizio motivato.

125. Se i periti non possono dare immediatamente il loro giudizio, si accorda loro un termine a presentare la relazione, e se ne fa menzione negli atti.

126. §. 1. Ogni relazione si fa o verbalmente o per iscritto: se è verbale, è immediatamente ridotta in iscritto dal Cancelliere.

§. 2. Nei suddetti casi si osservano le disposizioni degli articoli 84 e seguenti sino all' 89.

§. 3. Le carte e scritture che hanno formato il soggetto della perizia sono inoltre sottoscritte o sottosegnate dai periti e vidimate dal Giudice.

127. Se nel corso dell'istruzione il Giudice trovi utile di avere degli schiarimenti sulla data perizia, può astringere i periti a dare le occorrenti dichiarazioni.

128. Se il perito chiede una indennità, questa è tassata dal Giudice secondo le tasse in vigore, e si fa la relativa menzione in calce dell'atto di dimanda.

129. §. 1. I periti che ricusano, senza giusti motivi, di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio,

T. III. Della formazione del processo. 33
incorrono nella multa portata dall'articolo 244 del Codice Criminale.

§. 2. Il Giudice stende processo verbale del rifiuto, e decreta inappellabilmente la multa stessa.

SEZIONE V.

DELL'ESAME DEI TESTIMONI.

§. 1.

RECOLE GENERALI.

130. §. 1. I Giudici esaminano le persone che sono state indicate dal denunziante, dal querelante, dal Procuratore Ducale, od altrimenti, come informate del fatto per cui si procede.

§. 2. Se qualche testimonio indicato non è stato sentito se ne enuncia il motivo.

131. §. 1. Il Giudice deve ricercare le prove tanto a carico, che a discarico. Il numero dei testimoni non è limitato.

§. 2. Per massima però si esaminano soltanto quelli i quali possono essere necessari per accertare il delitto, le sue circostanze, i suoi autori e complici.

132. I testimoni dell'uno e dell'altro sesso debbono avere l'età d'anni quattordici compiuti, e prestare il giuramento. Coloro che sono minori di detta età possono essere sentiti in via di semplice dichiarazione, e senza giuramento.

133. Nessuno può ricusare di deporre, salve le eccezioni seguenti.

134. Non possono essere obbligati a deporre gli ascendenti, i discendenti, nè i fratelli, le sorelle, i zii, i nipoti, e gli affini negli stessi gradi dell'impu-

tato. Il medesimo divieto è applicabile al marito, ed alla moglie, quantunque separati, ai genitori ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per loro figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimente riconosciuti.

135. Quando più individui sottoposti allo stesso processo siano imputati del medesimo delitto, i parenti ed affini di alcuno di essi, nei gradi indicati nell'articolo precedente, non possono essere sentiti contro gli altri imputati o coaccusati.

136. Le persone indicate negli articoli precedenti possono però essere sentite come testimoni, quando si tratti di delitto commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo avere la prova. Tali persone debbono essere avvertite, che la legge dà loro il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e se ne fa menzione nell'atto.

137. §. 1. Gli Avvocati ed i Procuratori a liti non possono essere obbligati a deporre su di quei fatti di cui essi non abbiano cognizione, se non se in seguito di rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio delle loro funzioni.

§. 2. Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri ufficiali di sanità, agli speciali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, cui per ragione del suo stato e della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvo i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.

138. I denunzianti ed i querelanti non possono mai essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato.

§. 2.

DEL MODO DI CITARE I TESTIMONI.

139. §. 1. I testimoni sono citati con cedola.

Questa indica

a) Il Giudice avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

b) Il nome, il cognome, il soprannome, il domicilio o la dimora del testimonio;

c) Il giorno, l'ora ed il luogo della comparsa;

d) La pena che incorre nel caso di non comparsa.

§. 2. La cedola è sottoscritta dal Giudice che l'ha rilasciata, e dal Cancelliere.

140. §. 1. La cedola s'intima dal nunzio al testimonio in persona od al suo domicilio, ed in difetto alla sua dimora.

§. 2. Se il nunzio non trova il testimonio, nè alcuno dei suoi congiunti o domestici, consegna la cedola ad uno dei vicini, ed in loro mancanza o rifiuto la rimette alla Cancelleria.

§. 3. In caso di seguita intimazione riferisce in iscritto al Cancelliere il giorno, l'ora, il luogo e la persona alla quale fece l'intimazione.

141. I testimoni che si trovano nel luogo ove segue l'istruzione, possono essere esaminati mediante un semplice avviso del Giudice e senza citazione.

142. §. 1. I testimoni presentati dal denunziante, dal Procuratore Ducale e dalla parte civile, sono sentiti anche non citati, come altresì quelli che sono comparsi spontaneamente.

§. 2. Nei casi in cui l' esame segua senza previa citazione, se ne fa espressa menzione.

143. Risultando, per mezzo di un certificato di un ufficiale di sanità od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia impedito a comparire, il Giudice si trasporta alla sua dimora per riceverne la deposizione.

144. §. 1. Dovendosi esaminare un testimonio sottoposto a processo o condannato per un delitto, gli è offerto, ove ne sia il caso, un salvo-condotto nella cedola stessa di citazione.

§. 2. Il salvo-condotto non può in verun caso decretarsi dal Giudice incaricato dell' istruzione, se non dietro voto favorevole del Procuratore Ducale.

§. 3. Se contra il testimonio è stato rilasciato mandato di *agresto* per debiti in materia civile, gli viene pure accordato un salvo-condotto dal Giudice.

§. 4. Il salvo-condotto prefigge la strada che devesi percorrere, il tempo necessario al testimonio pei viaggi e pel soggiorno; e in pendenza non può essere arrestato.

§. 3.

DEL MODO DI ESAMINARE I TESTIMONI, E DI RICEVERE LE LORO DEPOSIZIONI.

145. §. 1. I testimoni sono esaminati separatamente l' uno dall' altro, e prima del loro esame presentano, qualora siano stati citati, la copia della cedola che loro fu consegnata.

§. 2. Essi prestano il giuramento di dichiarare con sincerità quanto sanno intorno al fatto, e di dire tutta la verità.

146. Il giuramento è prestato dal testimonio alla presenza del Giudice, e previa seria ammonizione che da questo gli sarà fatta sull' importanza di tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

147. Prima di deporre, i testimoni sono interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato e professione; se sono parenti o affini ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell' imputato, o della parte offesa o danneggiata.

148. §. 1. I testimoni depongono a viva voce, senza che sia loro permesso di leggere alcuna risposta in iscritto.

§. 2. I Giudici possono tuttavia permettere di far uso di note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigono.

§. 3. Le deposizioni sono stese, il più che sia possibile, colle stesse espressioni usate dai testimoni, specialmente quando riferiscono discorsi tenuti dall' imputato o da altre persone.

§. 4. Per ogni fatto che il testimonio deponga, deve esprimere la causa della scienza, ossia il modo con cui ne ha avuta notizia.

149. §. 1. Se la deposizione è relativa ad un fatto che abbia lasciate tracce permanenti, il testimonio può essere condotto sul luogo ove darà quelle spiegazioni che saranno del caso.

§. 2. Se la deposizione riguarda un oggetto posto sotto assicurazione, si fa riconoscere al testimonio, il quale deve altresì apporre la propria sottoscrizione od il suo segno sopra l' oggetto stesso, se ne è suscettivo.

150. Il testimonio che deve essere riesaminato presta di nuovo il giuramento.

151. §. 1. Ai testimoni che vivono di mercede giornaliera, il Giudice che li esamina, ponderate tutte le circostanze, accorda un indennizzo pel viaggio ed un compenso pel lucro perduto.

§. 2. Ciò però ha luogo nel caso soltanto che il testimonio faccia la relativa dimanda nell'atto dell'esame. Il Giudice fissa la tassa, che è pagata dal Cancelliere.

§. 4.

DEI TESTIMONI RENITENTI.

152. §. 1. Qualunque testimonio legalmente citato, che non si presenti nel giorno ed ora indicati, e non giustifichi alcun legittimo impedimento, può essere costretto a comparire dal Giudice, il quale a tal fine, senz'altra formalità, nè termine, e senza appello, pronunzia una multa non eccedente lire venti, e può anche ordinare la comparsa col mezzo della forza pubblica.

§. 2. La stessa disposizione ha luogo pel perito, che citato non comparisca.

153. Un testimonio o perito condannato alla multa, il quale produca una scusa legittima della sua mancanza, può essere assoluto dallo stesso Giudice.

154. §. 1. Se il testimonio, presso il quale il Giudice si è trasferito nel caso previsto dall'articolo 143, non fosse stato veramente impedito a comparire in seguito della citazione che gli fu intimata, il Giudice può rilasciare contro di lui man-

dato di arresto all'oggetto di sottoporlo all'esame nel luogo solito per l'istruzione.

§. 2. Egli può altresì, secondo i casi, condannarlo ad una multa, giusta il disposto dell'art. 152.

§. 3. Queste pene sono pronunciate nelle forme prescritte dall'articolo medesimo, senza pregiudizio di quelle stabilite negli articoli 243 e 302 del Codice Criminale.

155. §. 1. Quando intorno ad un delitto, la cui pena sia di due anni di carcere, od altra più grave, risulti dal processo che un testimonio abbia contezza o scienza di un fatto, e nel suo esame, protesti d'ignorarlo, o non risponda categoricamente, viene più volte avvertito che, persistendo, sarà tradotto nella casa di custodia.

§. 2. Se il testimonio sta fermo nelle date risposte, il Giudice ne ordina la traduzione alla detta casa, ove può essere trattenuto per dieci giorni.

§. 3. Se entro questo termine il testimonio non dimandi di essere di nuovo esaminato, spirati i dieci giorni, il Giudice lo sottopone ad altro esame, e se continua nel simulare o nel tergiversare, esso Giudice lo avverte che può andare incontro alla pena fissata nell'articolo 328 del Codice Criminale.

§. 4. Se non vale neppure tale ammonizione, il Giudice procede contro di lui a termini di ragione.

SEZIONE VI.

DEL MANDATO DI COMPARSA O DI CATTURA.

156. Il mandato di comparsa ha per oggetto di obbligare l'imputato a presentarsi avanti il Giudice per essere interrogato sulla datagli imputazione.

157. Il mandato di cattura è rilasciato all'oggetto di far procedere all'arresto dell'imputato, di farlo tradurre a titolo di deposito nelle carceri per essere interrogato dal Giudice come sopra.

158. §. 1. Se si tratti di delitto non punibile con pena afflittiva, il Giudice rilascia mandato di comparso.

§. 2. Se si tratti di delitto punibile colla carcere, il Giudice può rilasciare mandato di comparso o di cattura: può anche convertire il mandato di comparso in quello di cattura dopo avere interrogato l'imputato.

§. 3. Se si tratti di delitto punibile colla morte, coll'ergastolo o coi lavori forzati, il Giudice deve rilasciare mandato di cattura.

159. Se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di comparso non si presenti, si fa luogo al mandato di cattura.

160. §. 1. Nel corso dell'istruzione il Giudice istruttore può, dietro favorevoli conclusioni del Procuratore Ducale, revocare il mandato di cattura da lui rilasciato, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti di procedimento, e per la esecuzione della sentenza, tosto che ne sarà richiesto.

§. 2. È però sempre in facoltà del Giudice istruttore di rimettere in corso il mandato di cattura ogni qualvolta lo reputi necessario.

161. §. 1. La semplice querela o denuncia non autorizza il Giudice a rilasciare mandato di cattura, qualora dagli atti non consti di qualche prova o indizio, che dia ragionevole motivo di credere delinquente la persona imputata, o non si tratti di

denuncia ufficiale accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrino bastevoli indizj di reità.

§. 2. Può per altro il Giudice stesso spedire in ogni caso mandato di cattura, ove siavi fondato motivo di fuga dell'imputato, e si tratti di delitto punibile col carcere almeno di mesi sei.

§. 3. In tutti questi casi il Giudice stende un processo verbale nel quale enuncia i motivi della decretata cattura.

162. §. 1. I mandati di comparso e di cattura enunciano il nome, cognome e soprannome dell'imputato, il nome del di lui padre, l'età, la professione, il domicilio o la dimora, se sono noti, ed in difetto devono indicare i connotati proprj a farlo conoscere: in essi mandati si fa sempre menzione del titolo del delitto per cui sono rilasciati.

§. 2. Il mandato di comparso dichiara inoltre il luogo, il giorno e l'ora in cui l'imputato deve comparire. Nel fissare il giorno della comparso deve il Giudice avere riguardo alla distanza dal luogo della dimora dell'imputato, giusta le norme fissate negli articoli 21, 22.

163. I mandati sono sottoscritti dal Giudice e dal Cancelliere, e sono muniti del sigillo della Giurisdizione o Tribunale, ov'è aperta l'istruzione.

164. §. 1. Il mandato di comparso è notificato all'imputato in persona, od al suo domicilio: ed in difetto di domicilio fisso, al luogo di sua ultima abitazione.

§. 2. Se il nunzio non trova l'imputato, consegna il mandato nel domicilio, o nella abitazione come sopra, ad uno de' suoi congiunti o domestici.

§. 3. Nella relazione che il nunzio stesso dà al Cancelliere indica la persona alla quale ha rilasciato il mandato, ed il giorno e l'ora della notificazione.

§. 4. Se il nunzio non ritrova alcuna delle persone superiormente indicate, affigge il mandato alla porta del domicilio o abitazione alla presenza di due testimoni e ne dà relazione dettagliata al Cancelliere.

165. Se il mandato di comparso è stato rilasciato contro un imputato, che non abbia domicilio od abitazione fissa in questi Stati, o che ne sia assente, o non vi abbia mai abitato, la notificazione si fa mediante affissione del mandato alla porta esteriore della Giurisdizione, o del Tribunale ove si fa l'istruzione. Negli atti è dal Cancelliere fatta annotazione del giorno e dell'ora in che ebbe luogo l'affissione stessa.

166. Il mandato di cattura si eseguisce dalla forza pubblica: Se l'imputato è arrestato, gli viene consegnato il mandato: non riuscendo l'arresto, chi è incaricato dell'esecuzione rimette il mandato al Foro dal quale fu rilasciato, colla dichiarazione che non riescì l'arresto.

167. I mandati di comparso e di cattura sono esecutorj in tutto lo Stato.

168. Trattandosi di mandato di cattura da eseguirsi nelle campagne di notte tempo, la forza pubblica deve essere sempre accompagnata dal massaro della villa nella quale segue l'arresto.

169. Ogni arresto si deve eseguire con tutta cautela affinchè l'imputato non fugga, ma ben anche

col possibile riguardo al suo onore, ed alla sua persona, principalmente quando trattasi di individui fino allora d'intatta fama.

170. In qualunque caso venga eseguito l'arresto di più persone, che si possa sospettare aver parte nello stesso delitto, deve impedirsi fra le medesime ogni comunicazione.

171. §. 1. La persona arrestata è tradotta avanti all'Autorità che ha rilasciato il mandato.

§. 2. Se questa riconosca che la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il mandato, la fa mettere in libertà, e stende il relativo processo verbale.

§. 3. Se l'arresto è seguito fuori della giurisdizione dell'Autorità che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, se lo chiede, è tradotto dinanzi al Giudice nella giurisdizione del quale ebbe luogo la cattura.

§. 4. Ove risultasse ad esso Giudice, che la persona arrestata non è l'identica indicata nel mandato di cattura, ordina che sia posta in libertà, e stende processo verbale, il quale è trasmesso al Giudice che ordinò la cattura.

§. 5. Qualunque altra eccezione non può essere ricevuta, nè conosciuta se non che dal Giudice che ordinò l'arresto.

172. §. 1. Se l'imputato, contro cui fu rilasciato mandato di cattura, è ammalato, il Giudice si trasferisce nel luogo ov'egli si trova, coll'assistenza di un medico o chirurgo per riconoscere se lo stato dell'imputato permetta o no di farlo tradurre nelle carceri: nel caso affermativo il Giudice stesso ne fa

eseguire la traduzione colle cautele convenienti per non arrecare danno alla di lui salute; e nel caso contrario, dopo averlo interrogato, lo fa porre sotto custodia della giustizia, e tosto che il di lui stato lo permette, lo fa tradurre nelle carceri di custodia.

§. 2. Se l'ammalato fosse in altra giurisdizione, il Giudice processante può delegare il Giudicente del luogo ove trovasi l'ammalato stesso, trasmettendo la nota di che nell'articolo 72.

§. 3. Il Giudicente delegato, dopo eseguito l'esame, pratica altresì le cautele surriferite.

SEZIONE VII.

DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA MEDIANTE CAUZIONE.

173. L'imputato, dopo spedito il mandato di cattura, e prima anche che sia eseguito, può chiedere al Giudice processante la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per l'esecuzione della sentenza, qualunque volta ne venga richiesto.

174. La libertà provvisoria mediante cauzione può chiedersi ed accordarsi in qualunque stato di causa, ed anche nel giudizio di appello. In questo ultimo caso la deliberazione relativa spetta al Tribunale di Appello.

175. Al beneficio della libertà provvisoria non sono ammessi gl'imputati di delitti punibili con pena superiore a tre anni di carcere, i vagabondi, gli oziosi, i prevenuti di furto, e chi fu altra volta condannato.

T. III. Della formazione del processo. 45

176. §. 1. La cauzione si presta o con deposito nel pubblico Monte della somma che verrà determinata dal Giudice, o mediante obbligazione personale di persona notoriamente idonea, o mediante ipoteca.

§. 2. Può anche l'imputato essere ammesso alla cauzione giuratoria, ove siavi il voto favorevole del Procuratore Ducale.

§. 3. La somma depositata è affetta a privilegio per gli oggetti tutti della prestata cauzione.

§. 4. L'ipoteca deve essere iscritta a diligenza del Cancelliere.

177. §. 1. La dimanda di libertà provvisoria è presentata al Giudice processante con indicazione della qualità della cauzione che si propone e coi relativi documenti.

§. 2. Il Giudice ordina che la dimanda sia notificata alla parte civile, se trovasi in causa, con cedola da intimarsi dal nunzio al luogo del domicilio eletto.

178. Nell'atto di notificazione la parte civile è avvertita che le resta assegnato il perentorio termine di giorni tre a presentare in Cancelleria la sua risposta con le osservazioni anche sulla qualità, e idoneità dell'offerta cauzione.

179. §. 1. Presentata questa risposta, o decorsi i suddetti tre giorni, è dal Giudice decretato se siavi o no luogo ad ammettere la cauzione, e in caso affermativo ne è determinato il montare secondo le circostanze, avuto riguardo alla natura del delitto, alle riparazioni civili, alle multe che potessero essere applicate, ed alle spese.

§. 2. Se il Giudice rigetta la domanda, l'imputato può fare opposizione motivata, la quale deve essere presentata in cancelleria nel termine di ventiquattro ore dalla notificazione del proferito decreto.

180. §. 1. Il Giudice trasmette il processo al Tribunale criminale da cui dipende.

§. 2. Il Presidente, ricevuto il processo, ordina che sia comunicato al Procuratore Ducale per le sue conclusioni.

§. 3. Il Tribunale, avute le medesime, proferisce il più presto possibile, ed in camera di consiglio, la relativa sentenza.

§. 4. Questa non ammette ulteriore ricorso ed il processo è rimandato al Giudice processante.

181. Ammessa l'istanza della cauzione, si stende dal Cancelliere il relativo processo verbale, nel quale sarà dichiarato che il garante è obbligato a quanto è stabilito nell'articolo 173.

182. §. 1. L'imputato ed il fidejussore debbono, in detto processo verbale, eleggere il domicilio nel luogo ove si fa l'istruzione, se non vi dimorano, per le citazioni e notificazioni che li possono riguardare.

§. 2. Se per cauzione fu accolta l'offerta ipoteca, questa è stipulata dal Giudice nel verbale predetto.

§. 3. Le citazioni e le notificazioni che si fanno all'imputato debbono pure praticarsi col fidejussore.

183. Seguiti gli atti di cauzione e di elezione del domicilio, l'imputato, se trovasi in arresto, è immediatamente posto in libertà con ordinanza del Giudice processante, ed il mandato di cattura, che fosse stato ordinato, sarà subito revocato.

184. Il Giudice nell'accordare la libertà provvisoria può, ove le circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, sotto comminatoria che altrimenti sarà arrestato, nè più ammesso a dare cauzione.

185. §. 1. Se l'imputato legalmente chiamato non si presenti, nè provi un legittimo impedimento, è arrestato, e non più ammesso ad offerire cauzione.

§. 2. La non comparsa di lui, come l'ordine di arresto, sono notificati al fidejussore.

186. Se l'imputato rendesi contumace, si fa luogo al pagamento della somma espressa nel processo verbale dell'assunta cauzione, ed il Giudice proferisce il relativo decreto, che dal Cancelliere è notificato tanto all'imputato, quanto al fidejussore; se intervenuto, al luogo del rispettivo domicilio eletto come all'articolo 182.

187. §. 1. Il fidejussore peraltro può fare opposizione al proferito decreto entro tre giorni dalla fattagliene notificazione.

§. 2. Fatta l'opposizione, il Giudice trasmette gli atti al Tribunale da cui dipende, ed hanno luogo congruamente le disposizioni dell'articolo 180.

188. Anche durante gli atti pel pagamento della somma portata dalla cauzione devesi procurare l'arresto dell'imputato.

189. Se non può ottenersi l'arresto, si procede oltre alla forma dei contumaci.

190. L'imputato che ha lasciato condannare il fidejussore al pagamento, non può più essere ammesso al beneficio della libertà provvisoria.

191. Passata che sia in cosa giudicata la sentenza che dichiara assoluto l'imputato, o non constare abbastanza della reità, la cauzione resta sciolta, e ad ogni inchiesta della parte interessata il Giudice decreta il rilascio della cedola di deposito, od il cancellamento dell'iscrizione ipotecaria.

192. Nel caso di sentenza condannatoria passata in cosa giudicata, se entro cinque giorni dall'intimazione della medesima al condannato, questi si presenti per iscontare la pena, la cauzione è egualmente libera, e si decreta come sopra.

193. Se nel detto termine di giorni cinque il condannato non si presenta per iscontare la pena, il montare della cauzione, prededotte le riparazioni alla parte offesa o danneggiata e le spese di difesa, devolve allo Stato, ed il Giudice ne avvisa il Ministero di Finanza.

194. Qualora la somma determinata nella cauzione pel pagamento dei danni verso la parte offesa o danneggiata, e delle multe e spese, sia insufficiente, i pagamenti si fanno coll'ordine seguente:

1. Le spese di cura della parte offesa, comprese quelle di alimenti durante la malattia;
2. Le spese di difesa;
3. Le spese anticipate dallo Stato;
4. I danni e le spese della parte civile;
5. Le multe.

195. Questa distribuzione ha luogo senza pregiudizio del diritto di tutte le parti interessate di costringere il condannato al pagamento delle somme di cui rimanesse debitore, e ciò in via civile.

SEZIONE VIII.

DEGLI INTERROGATORI DA FARE ALL' IMPUTATO,
DELLE RICOGNIZIONI E DEI CONFRONTI.

§. I.

DEGLI INTERROGATORI.

196. §. 1. Qualunque imputato che sia stato arrestato, o che si presenti davanti il Giudice processante sia volontariamente, sia in seguito di mandato di comparso, è interrogato immediatamente o al più tardi entro ventiquattro ore, sul proprio nome, cognome, soprannome, sul nome del di lui padre, sull'età, professione, possidenza, e sopra i motivi del di lui arresto o comparso.

§. 2. Si interroga ancora se sia stato altra volta arrestato, processato o condannato. Gli interrogatori sono preceduti dalla descrizione della persona e del suo vestiario, come altresì dalla indicazione dei connotati o contrassegni particolari, che possono farla distinguere.

§. 3. L'interrogatorio si fa dal Giudice coll'intervento del Cancelliere, esclusa qualunque altra estranea persona.

§. 4. Ogni correo è interrogato separatamente.

§. 5. Se l'interrogatorio non può aver luogo nel suindicato tempo, deve spiegarsi in atti il motivo del seguito ritardo.

197. È vietato di deferire il giuramento al prevenuto per causa del delitto di cui è imputato;

quando però fosse il medesimo confesso rapporto a se stesso, gli si può deferire il giuramento riguardo ai correi o complici dello stesso delitto.

198. Gli interrogatorj che sono fatti dietro le prese informazioni, devono essere chiari, precisi e diretti ad accertare imparzialmente i fatti.

199. È proibito al Giudice, sotto pena di destituzione, di far uso di qualunque falsa supposizione, di seduzione o minaccia al fine di ottenere una risposta diversa da quella che l'interrogato è disposto di dare spontaneamente.

200. L'imputato deve rispondere a viva voce, e non può leggere alcuna risposta scritta; gli si permette solo di ricorrere anche a memorie in conformità del disposto nell'articolo 148 §. 2.

201. Si presentano all'imputato gli oggetti costituenti il corpo del delitto al fine di farglieli riconoscere: s'interpella sulla provenienza e sulla destinazione di quegli oggetti che riconosce; gli si chiede pure come esistessero presso di lui, e si interroga per ultimo sopra ogni altra circostanza diretta a scoprire la verità.

202. Quando l'imputato ricusa di rispondere o dà segni di pazzia, che possano credersi simulati, o finge di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, il Giudice lo avverte, che non ostante il suo silenzio e le sue infermità simulate, passerà all'istruzione del processo. Di tutto ciò è fatta menzione.

203. Se l'imputato allega l'incompetenza del Giudice, o lo ricusa, adducendone i motivi, hanno luogo le disposizioni di che nell'articolo 221.

T. III. Della formazione del processo. 51

204. §. 1. L'imputato al quale è stato nominato un interprete, giusta il disposto negli articoli 90, 91, può ricusarlo adducendone i motivi.

§. 2. Il Giudice si pronuncia con decreto su la ricusa. È salvo all'imputato di fare opposizione motivata entro ventiquattro ore dall'intimatogli decreto; hanno quindi luogo le disposizioni portate dall'articolo 180.

205. §. 1. Nel caso che l'imputato si renda confesso del delitto, il Giudice gliene fa spiegare tutte le circostanze, e lo interroga sopra tutto ciò che può chiarire la sua confessione, con farsi indicare i testimoni, i quali fossero informati del fatto.

§. 2. Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si fanno addurre i motivi della sua ritrattazione.

206. §. 1. Quando dall'aspetto dell'imputato, o dalle sue risposte relative alla sua età, nasce dubbio se egli abbia una età maggiore o minore di quella richiesta dal Codice Criminale per l'applicazione della pena ordinaria, il Giudice deve verificarla coll'atto di nascita, che viene richiamato dall'ufficio dello stato civile, ed in difetto con qualunque altro mezzo di prova, che possa essere atta a stabilirla.

§. 2. Lo stesso si osserva quando l'età della persona offesa possa influire sull'applicazione della pena.

§. 2.

DELLA RICOGNIZIONE E DEI CONFRONTI.

207. §. 1. Quando la parte offesa od un testimone, non conoscendo l'imputato, o non sapendo specificarne il nome, e cognome, si limitano ad

indicarlo in una maniera dubbia od imperfetta, senza che siasi potuto altrimenti accertarne l'identità, si procede alla ricognizione dell'imputato facendolo all'uopo mettere fra due persone, una almeno delle quali abbia con lui qualche somiglianza.

§. 2. L'imputato ha diritto di scegliere nella fila quel posto che più gli piace, ed è avvertito di tale diritto.

§. 3. Non si fa nota all'imputato la persona chiamata a riconoscerlo, e questa non s'introduce se non dopo che l'imputato avrà scelto il suo posto nella fila.

208. §. 1. Se l'imputato dev'essere riconosciuto da più persone, si osservano le formalità sovra prescritte, e si procede a tanti atti distinti, quante sono le persone.

§. 2. Ciascuna di esse sottoscrive l'atto che la riguarda, e passa quindi in luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile dichiarazione, nè parlargli: di ciò si fa menzione nel processo verbale.

209. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si deve ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa menzione nell'articolo 207, e se ne fa parimente menzione come sopra.

210. §. 1. Se alcuna delle persone chiamate a riconoscere l'imputato dichiara di non conoscerlo, il Giudice ne fa menzione nell'atto.

§. 2. Quando all'incontro dichiara di riconoscerlo, il Giudice le ingiunge di indicarlo in modo che non possa lasciar luogo ad equivoci.

211. §. 1. Non può dal Giudice passarsi al confronto degl'imputati coi testimoni, nè degli agenti principali o complici fra loro, nè dei testimoni fra essi, se non se nel caso di delitto importante la pena del carcere oltre un anno, od una pena maggiore; egli non usa di questa facoltà, se non se quando non possa in altro modo procurarsi indizj sufficienti intorno al delitto ed ai suoi autori o complici.

§. 2. È sempre fatta menzione del contegno tenuto, durante il confronto, dalle persone tra le quali esso ha avuto luogo.

LIBRO SECONDO.

DEL GIUDIZIO.

TITOLO PRIMO.

DEI GIUSDICENTI.

212. Il Giusdicente, ultimato il processo, ordina al Cancelliere di notificare all'imputato, se libero, con cedola da intimarsi dal nunzio, se detenuto, in persona, che la legge gli assegna il termine di giorni cinque a nominare il proprio difensore, con avvertenza che altrimenti ne sarà eletto uno d'ufficio.

213. La nomina od elezione è dal Cancelliere immediatamente notificata mediante lettera al difensore, con diffidazione, che gli sono assegnati otto giorni perentorj,

1. All'esame del processo;

2. A dedurre le eccezioni che ritiene competere all'imputato, comprese le menzionate nell'articolo 203, ove queste non fossero state opposte prima dall'imputato;

3. A produrre quelle prove, anche per testimoni, che reputa dell'interesse dell'imputato medesimo;

4. A chiedere la ripetizione di tutti o di alcuno dei testimoni già esaminati.

Tit. 1. Dei Giusdicenti.

214. Dal giorno della notificazione di che nell'articolo 212 in avanti, l'imputato è in libertà di conferire col suo difensore.

215. Se entro il detto termine non è opposta veruna eccezione, s'intende legittimato il processo, salvo però all'imputato il diritto di eccepire contro le persone e il detto dei testimoni.

216. §. 1. Se fu chiesta la ripetizione dei testimoni, la medesima si deve effettuare dal Giusdicente entro otto giorni, prorogabili a di lui regolato arbitrio qualora non sia stato possibile l'effettuarla in esso termine.

§. 2. Alla ripetizione deve assistere il difensore dell'imputato, e può intervenirvi la parte civile.

217. §. 1. Se sono richiesti nuovi esami, l'atto relativo dev'essere accompagnato dai capitoli sopra i quali cader deve l'esame, col nome, cognome, soprannome e domicilio o dimora di ciascun testimonio. L'esame è fatto dal Giusdicente, presente il difensore dell'imputato e la parte civile, in conformità del precedente articolo.

§. 2. Lo stesso Giusdicente fissa il termine entro il quale dev'essere ultimata la prova, e determina pure il giorno e le ore dell'esame. Questo termine è prorogabile giusta il disposto nell'articolo 216.

218. §. 1. Se i suddetti capitoli sono manifestamente inconcludenti, il Giusdicente li rigetta.

§. 2. Dal decreto di rejezione è ammessa l'opposizione al Tribunale da cui dipende il Giusdicente medesimo, e si procede giusta il disposto nell'articolo 130.

219. §. 1. È dovere del Cancelliere di spedire i precetti ai testimoni che devono essere esaminati con indicazione del giorno e dell'ora fissata pel loro esame enunciando la comminatoria portata dall'articolo 152.

§. 2. Lo stesso Cancelliere notifica il giorno e l'ora degli esami al difensore dell'imputato ed alla parte civile.

220. Le spese occorrenti per la compilazione delle nuove prove, e per la ripetizione dei testimoni sono a carico dell'imputato, ove non sia povero, o non venga assoluto per capo d'innocenza.

221. §. 1. Se furono opposte eccezioni di incompetenza o di ricusa, il Giusdicente, sospesi gli atti ulteriori, pronunciasi sulle medesime.

§. 2. Se ammette le eccezioni, si astiene dall'ulteriormente ingerirsi in causa, e previa notificazione della proferita sentenza al difensore dell'imputato, invia il processo al Tribunale cui è soggetto.

§. 3. Il Presidente del Tribunale passa il processo al Procuratore Ducale per le sue conclusioni, ed ottenute convoca i Giudici per la sentenza in camera di consiglio.

§. 4. Se il Tribunale non trova fondate le eccezioni, ordina il rinvio del processo al Giusdicente pel proseguimento del giudizio.

§. 5. Se il Tribunale trova fondate le eccezioni, rimette la causa o al Giusdicente competente o ad altro Giusdicente di sua giurisdizione, il più vicino a quello che si astenne dal giudicare, affinchè prosegua in causa, e dia quindi a suo tempo la sentenza in merito.

§. 6. Se il Giusdicente rigetta le opposte eccezioni, l'imputato può fare opposizione entro ventiquattro ore decorribili dall'intimazione del Decreto di rejezione al di lui difensore. In questo caso il Giusdicente trasmette gli atti al suddetto Tribunale, il quale procede come sopra.

§. 7. In ogni caso la sentenza del Tribunale non ammette appello.

222. §. 1. Le eccezioni di mera nullità di forma sono rimesse alla sentenza definitiva, ed ove in questa non siano state accolte possono essere riproposte nell'atto di appello dalla sentenza medesima nel caso in cui siavi condanna dell'imputato.

§. 2. Se le eccezioni furono ammesse, il Giusdicente procede a sanare le incorse nullità.

223. Esaurite le prove chieste dall'imputato, o passata in cosa giudicata la sentenza intorno alle eccezioni di incompetenza o di ricusa, come altresì nel caso che nulla siasi dedotto contro il costrutto processo entro gli otto giorni fissati nell'articolo 213, il Giusdicente assegna al difensore un termine perentorio a di lui regolato arbitrio, non però mai maggiore di giorni venti, a rilasciare in processo, ed in iscritto, le difese dell'imputato.

224. Il Cancelliere, entro due giorni, deve notificare al difensore l'assegnazione del termine surriferito.

225. §. 1. Se il difensore, senza un giustificato motivo, non rilascia le difese nel termine assegnatogli, il Giusdicente è tenuto di nominare altro difensore.

§. 2. È altresì dovere del Giudicante stesso di fare rapporto al Procuratore Ducale della mancata difesa.

§. 3. Il Procuratore Ducale scrive al Priore del Collegio degli Avvocati o dei Causidici, cui appartenga il difensore medesimo, affinchè lo ammonisca con comminatoria che in caso di recidiva potrà essere sospeso dall'esercizio della professione.

226. §. 1. Il Giudicante deve proferire la sentenza al più tardi entro venti giorni computabili da quello in cui furono rilasciate le difese.

§. 2. La sentenza è stesa giusta il prescritto dall'articolo 332, e con riguardo anche alle disposizioni dei successivi articoli 333, 334 e 335.

227. Se la sentenza ammette appello, il Giudicante deve sollecitamente trasmetterne una copia al Procuratore Ducale.

TITOLO SECONDO.

DEI TRIBUNALI CRIMINALI.

CAPO I.

DELL' ACCUSA.

228. Allorchè il Giudice istruttore ha compilato il processo, deve trasmetterlo al Procuratore Ducale conformemente al disposto nell'articolo 81.

229. Ultimato l'esame del processo, il Procuratore Ducale lo passa, colle proprie conclusioni, alla Sezione d'accusa, qualora il delitto sia di competenza del Tribunale.

230. Un regolamento particolare determinerà i Giudici che debbono comporre la Sezione d'accusa.

231. Non hanno parte nell'unione della Sezione nè l'imputato, nè la parte civile.

232. Sì l'uno però, come l'altra sono in diritto di rassegnare delle memorie scritte, per la produzione delle quali non è ritardato il giudizio sull'accusa.

233. I Giudici esaminano se contro l'imputato sussistano o no prove od indizj di fatto qualificato dalla legge per delitto di competenza del Tribunale, e se dette prove od indizj siano abbastanza gravi per fondare l'accusa.

234. Nel caso che la Sezione reputi necessario il richiamo degli oggetti formanti il corpo del delitto, il Presidente ordina il richiamo stesso.

235. §. 1. Se la Sezione ritiene che non sianvi indizj o prove sufficienti a stabilire l'accusa, ma in processo v'abbiano tracce da potersene procurare, ordina nuove indagini e nuovi atti al Giudice processante, indicandogli a tal uopo le norme.

§. 2. L'accusa rimane infrattanto sospesa.

236. Appena ultimati i nuovi atti, sono dal Giudice istruttore rimessi alla Sezione, la quale si unisce di nuovo e, sentito il Procuratore Ducale, proferisce la sentenza.

237. Quando non occorra ordinare nuovo procedimento, la sezione deve decidere al più presto possibile, e non più tardi di dieci giorni decorribili da

quello in cui il Procuratore Ducale rilasciò le sue conclusioni.

238. La Sezione giudica con una sola sentenza nel caso di più delitti contemplati nell'articolo 37, sebbene alcuni fossero di competenza del Giudicante.

239. Se la Sezione riconosca che l'imputato non è tenuto se non che di delitto di competenza del Giudicante, lo rimette al medesimo con apposita sentenza.

240. Se il fatto è dalla legge qualificato delitto di competenza del Tribunale, e la Sezione ritrovi prove od indizj sufficienti per fondare la sentenza di accusa, l'imputato è rimesso al Tribunale criminale.

241. In tal caso l'imputato è tolto dalla casa di custodia, ed è trasferito alle carceri di detto Tribunale per cura del Procuratore Ducale.

242. §. 1. Se il fatto risultante dal processo non sia dalla legge qualificato delitto, o l'azione pubblica sia prescritta, o non vi abbiano prove od indizj bastanti di colpa, la Sezione ordina che l'imputato sia immediatamente posto in libertà, ove non sia agli arresti per altra causa.

§. 2. Quando però l'ordine sia dato per mancanza di bastevoli prove od indizj, l'imputato è posto soltanto in libertà provvisoria.

243. I Giudici che voteranno nell'accusa non possono far parte del Tribunale che deve giudicare su la causa medesima.

244. Quando l'imputato è rimesso al Tribunale criminale, il Procuratore Ducale rilascia l'atto formale di accusa.

245. Tale atto contiene il nome, il cognome, il soprannome, l'età, il domicilio, o la dimora, e la professione dell'accusato, non che la qualificazione del delitto: indica il luogo e tempo in che fu commesso, e le circostanze che ne accrescono o scemano la gravezza, e termina come segue:

In conseguenza N. N. è accusato del delitto di . . . colle circostanze . . .

246. La sentenza e l'atto di accusa sono intimati in copia all'accusato in persona se detenuto, e se non è agli arresti, al suo domicilio, o alla sua dimora.

247. §. 1. Se l'accusato è contumace, la sentenza di accusa contiene, oltre quanto è dichiarato nell'articolo 245, anche l'ordine d'arresto.

§. 2. Se l'accusato non può essere arrestato, o non si costituisce volontariamente nelle carceri, si procederà contro di lui in contumacia giusta le regole stabilite nel Titolo V di questo Libro II.

248. L'accusato che per sentenza della Sezione sia posto in libertà, non può più pel medesimo delitto essere tradotto in giudizio, se non se nel caso che sopravvengano nuovi argomenti di prova a di lui carico entro un quinquennio dal giorno della sentenza.

249. I nuovi argomenti di prova possono risultare da processi, i quali non fossero stati sottoposti all'esame della Sezione di accusa, da nuovi indizj, da nuovi documenti, o da nuove dichiarazioni di testimoni, purchè questi indizj e questi atti stabiliscano sufficientemente la reità dell'imputato.

250. §. 1. I nuovi argomenti di prova sono fatti conoscere al Procuratore Ducale, il quale ordina, se lo crede, che sia riassunto il processo.

§. 2. Compiuto questo, si osservano le regole superiormente stabilite, al fine di rimettere l'imputato in nuovo stato di accusa.

251. Se dal nuovo processo non sonosi ottenute prove sufficienti per sottoporre l'imputato all'accusa, la Sezione ordina che sia messo definitivamente in libertà.

CAPO II.

DEGLI ATTI INTERMEDJ TRA L'ACCUSA

E IL DIBATTIMENTO.

252. §. 1. Intimata la sentenza e l'atto di accusa, il Presidente del Tribunale criminale, al quale è stato rimesso l'accusato, od un Giudice da lui delegato, lo interroga senza ritardo chiedendogli se abbia cosa alcuna da aggiungere a quanto depose durante la inquisizione.

§. 2. Al fine dell'interrogatorio l'accusato è invitato ad eleggersi un difensore entro il termine di giorni cinque, con diffidazione che altrimenti gliene sarà destinato uno d'ufficio.

253. §. 1. Non è tolto però all'accusato, anche dopo l'elezione fatta d'ufficio, di scegliersi un difensore di sua confidenza, purchè sia un Avvocato o Procuratore addetto al Tribunale che deve giudicare.

§. 2. In tal caso l'elezione del difensore fa cessare le incombenze dell'altro destinato d'ufficio.

§. 3. La sostituzione non ritarda il corso degli atti.

254. L'accusato, dopo subito l'interrogatorio di cui è menzione nell'articolo 252, può liberamente conferire col suo difensore.

255. Il Cancelliere, appena seguita l'elezione o la nomina come sopra del difensore, notifica al medesimo, che gli sono assegnati otto giorni a prendere comunicazione del processo, ed altri cinque successivi giorni a proporre in atti, volendo, le eccezioni di nullità.

256. Deve pure il Cancelliere notificare alla parte civile, al domicilio eletto, che le viene assegnato il perentorio termine di otto giorni a prendere comunicazione del processo, ed ove creda che l'accusato sia stato rimandato ad un Tribunale incompetente, potrà opporre questa eccezione.

257. Anche il Procuratore Ducale è in diritto di proporre le eccezioni di nullità entro cinque giorni successivi all'interrogatorio di che nell'articolo 252.

258. Le eccezioni di nullità devono esprimersi l'oggetto, e non sono ammissibili se non se contro la sentenza di accusa, e soltanto pei seguenti titoli:

1. Se il fatto non è qualificato delitto dalla legge;
2. Se il Procuratore Ducale non è stato sentito;
3. Se la sentenza non fu pronunciata dal numero dei Giudici determinato dalla legge;
4. Se l'accusato fu rimesso ad un Tribunale incompetente.

259. L'atto delle eccezioni, la copia autentica della sentenza della Sezione di accusa, e le carte o documenti relativi alla quistione, d'ordine del Presidente, sono dal Cancelliere passati al Procuratore Ducale, il quale dà le sue conclusioni: ottenute queste, il Tribunale decreta sulle opposte eccezioni, come trova di ragione. La sentenza è inappellabile.

260. Quando il Tribunale rigetta le opposte eccezioni si procede oltre a termini di ragione.

261. §. 1. Quando il Tribunale annulla la sentenza della Sezione d'accusa, per essersi verificato uno de' quattro casi espressi nell'articolo 258; nel primo caso dichiara che non vi è luogo a procedere oltre per delitto.

§. 2. Nel secondo e nel terzo caso, delega a giudicare sull'accusa altri individui dello stesso Tribunale non concorsi a proferire la sentenza annullata.

La nuova Sezione d'accusa, se risolve farsi luogo all'accusa, rimette poscia l'accusato al Tribunale cui doveva passarsi dalla Sezione, la cui sentenza venne annullata.

§. 3. Nel quarto caso, rimette la causa al Giudicante, o al Tribunale competente.

262. §. 1. Se le eccezioni di nullità menzionate nell'articolo 258 non sono dedotte nei termini come sopra rispettivamente assegnati, si hanno come non date, e si passa al dibattimento.

§. 2. Non ostante la proposta eccezione di nullità, il processo è tuttavia continuato sino al dibattimento.

263. Dopo l'interrogatorio di che nell'articolo 252 il Presidente può ad istanza delle parti, ed anche d'ufficio, procedere o far procedere a tutti quegli atti ed informazioni che giudicherà utili alla manifestazione della verità.

264. I nuovi testimoni, che avessero ad esaminarsi, sono sentiti dal Presidente, o dal Giudice da lui delegato, e se dimorano fuori della giurisdizione del Tribunale che deve giudicare, il Presidente stesso può commettere tale incarico al Giudice istruttore, od al Giudicante del luogo di domicilio o dimora dei testimoni medesimi.

265. Se i testimoni ed i periti citati per l'esame di che sopra non compariscono, senza giustificare un legittimo impedimento, possono esservi astretti, e condannati dal Tribunale analogamente al disposto negli articoli 152, 153, 154.

266. §. 1. Dopo decorsi i termini stabiliti negli articoli 255, 256, 258 o dopo proferita la sentenza di che nell'articolo 259, il Procuratore Ducale, la parte civile e l'accusato, entro cinque giorni successivi, presentano al Presidente la lista dei testimoni o periti che intendono di fare esaminare.

§. 2. Questa lista è sottoscritta dall'istante e contiene il nome, cognome, soprannome, la professione, l'età ed il luogo di dimora dei testimoni: essa lista è notificata dal Cancelliere alle controparti ventiquattro ore almeno prima del dibattimento.

267. §. 1. I difensori possono farsi spedire, a spese degli accusati, copia di quelle parti del processo, che crederanno utili alla difesa.

§. 2. Non è spedita gratuitamente agli accusati poveri, qualunque sia il numero di essi, ed in qualsiasi caso, se non che una sola copia degli atti, che comprovano il fatto che costituisce il delitto, e delle deposizioni scritte dei testimoni.

§. 3. Il Procuratore Ducale è tenuto di vegliare alla esecuzione di questo articolo.

268. Qualora pel medesimo delitto siansi formati più atti di accusa contro accusati diversi, il Procuratore Ducale potrà chiederne l'unione, ed il Presidente ordinarla anche d'ufficio; e ciò salvo che circostanze particolari non esigano diversamente.

269. Allorchè il medesimo atto di accusa si agiri intorno a più delitti non connessi, ovvero più atti di accusa relativi a delitti non connessi sieno stati diretti contro una stessa persona, il Procuratore Ducale potrà chiedere che l'accusato sia messo in giudizio per alcuno soltanto di tali delitti, ed il Presidente potrà anche ordinarlo d'ufficio.

CAPO III.

DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE.

270. Spetta al Presidente il mantenere il buon ordine nelle udienze, e il dare a quest'effetto i provvedimenti opportuni, il dirigere l'istruzione del dibattimento e lo stabilire l'ordine fra le persone che devono parlare.

271. Il Presidente medesimo è rivestito di un potere discrezionale in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stima utile a

scoprire la verità, affidando la legge al suo onore ed alla sua coscienza di potersi valere di tutti quei mezzi che crede opportuni a favorirne la manifestazione.

272. Lo stesso Presidente può pure, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsiasi persona, e richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, come può farsi recare qualunque nuovo documento, che in seguito alle spiegazioni date all'udienza, tanto dall'imputato, che dai testimoni o periti, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto in contestazione.

273. I testimoni in tal modo chiamati non prestano il giuramento, e le loro deposizioni sono considerate come semplici schiarimenti.

274. Il Presidente deve rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti, i quali fossero estranei alla causa, o tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza di avere maggiore certezza nei risultamenti.

CAPO IV.

DELLE FUNZIONI DEL PROCURATORE DUCALE.

275. Il Procuratore Ducale, proferita la sentenza di accusa, deve curare la esecuzione degli atti preliminari al dibattimento.

276. Egli assiste al dibattimento stesso, conclude per l'applicazione della legge, e sta presente alla pubblicazione della sentenza.

277. §. 1. Il Procuratore Ducale può chiedere nell'interesse della legge che si faccia quanto il

Presidente avrebbe la facoltà di ordinare giusta il disposto nell'articolo 271.

§. 2. Il Tribunale è tenuto di stenderne atto, e deliberare sull'inchiesta.

278. Le requisitorie del Procuratore Ducale debbono essere presentate da lui sottoscritte: quelle però fatte durante il dibattimento sono stese dal Cancelliere nel processo verbale e sottoscritte come sopra.

279. Le Sentenze del Tribunale, proferite al seguito di dette requisitorie, sono sottoscritte dal Presidente e dal Cancelliere.

CAPO V.

DEI DIBATTIMENTI.

280. §. 1. Il giorno dell'apertura del dibattimento è stabilito con un'ordinanza del Presidente; ed è tosto comunicata dal Cancelliere al Procuratore Ducale.

§. 2. L'ordinanza stessa, entro ventiquattro ore dalla sua data, è pure notificata dal Cancelliere all'imputato ed alla parte civile nella persona del rispettivo difensore e procuratore.

281. Il dibattimento non può aprirsi, sotto pena di nullità, se non se dopo trascorsi i termini menzionati negli articoli 255, 556, 257 o proferita la sentenza di che nell'altro articolo 259, salvo il consenso espresso delle parti.

282. §. 1. Se il Procuratore Ducale o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia

portata all'udienza nel giorno stabilito, presentano al Presidente un ricorso motivato al fine di ottenere una proroga.

§. 2. Il Presidente decide se la proroga debba essere accordata. Può anche ordinarla d'ufficio.

283. §. 1. L'Udienza è pubblica nelle cause criminali, non altrimenti che nelle civili.

§. 2. Ne rimangono però eccettuate

a) Quelle che sono di competenza di Tribunali speciali;

b) Quelle in cui la pubblicità potesse tornare pericolosa alla Religione, o che vertono intorno a soggetti immorali e scandalosi;

c) Quelle che riguardano delitti così atroci ed orribili, che siano a trattarsi a porte chiuse per disposizione dell'Autorità giudiziaria, o ad inchiesta dell'Autorità politica.

§. 3. Nella sala destinata ai pubblici dibattimenti in materia penale invigilerà pel buon ordine un'apposita Autorità militare o politica.

Dovrà essa procedere, dietro richiesta del Presidente del Tribunale, all'arresto di chi con grida clamorose, o con gesti mostri di approvare o disapprovare ciò che si dice ed operi dai Magistrati giudiziarij, dai testimoni o da qualunque altra persona abbia parte nel criminale giudizio.

§. 4. Se un avvocato nella difesa divaghi in oggetti estranei alla medesima, facendo elogi diretti o indiretti a sistemi di legislazione o di governo diversi dal proprio legittimo governo, e si mostri avverso ed ostile alle leggi e al sistema del governo legittimo vigente in questi Dominj, gli verrà dal

Ministro di Grazia e di Giustizia, ed anche a richiesta dell' Autorità politica, interdetto di più presentarsi alle pubbliche sedute e di parlare quivi in favore de' rei.

Se il discorso avesse lasciato impressione forte e dannosa sull' uditorio, potrà l' Avvocato anche punirsi sia correzionalmente, sia criminalmente.

§. 5. Saranno ammessi ad assistere al dibattimento le persone addette alla Magistratura, i legali esercenti, i pubblici impiegati, l' uffizialità, non che certo, numero di persone probe, che siano capi di famiglia, di civile condizione e di sesso mascolino.

§. 6. Nei casi in cui non abbia luogo il pubblico dibattimento, saranno sempre presenti alla discussione il Procuratore Ducale o Generale, l' imputato, la parte civile, ed i rispettivi Avvocati; salvo che una legge speciale non disponga diversamente.

284. L' accusato comparisce libero e sciolto: è soltanto accompagnato dalla forza pubblica, e guardato in modo che non possa fuggire, nè commettere altro disordine.

285. Il Presidente dimanda all' accusato il suo nome, cognome e soprannome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età e professione.

Richiama poi l' attenzione dell' accusato sopra ciò che gli sarà letto.

Ordina quindi al Cancelliere di leggere ad alta voce:

a) « essere dovere comune di tutti i compari
« di contenersi col rispetto dovuto al Tribunale,
« e che specialmente gli Avvocati ed i Procuratori

« delle parti debbono servire soltanto alla verità ed
« alla giustizia: che debbono bensì far valere, entro
« i limiti del vero, tutto ciò che può servire al
« patrocinio dei loro clienti, ed in particolare alla
« difesa dell' accusato, ma che nulla possono addurre
« che sia contrario alla propria coscienza od alle
« leggi. »

b) L' atto di accusa.

286. §. 1. Poscia il Procuratore Ducale espone l' oggetto dell' accusa: presenta altresì la lista dei testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui istanza, sia ad inchiesta della parte civile o dell' accusato.

§. 2. Questa lista sarà letta ad alta voce dal Cancelliere.

287. Le persone, le quali ventiquattro ore almeno prima dell' esame, giusta il disposto dall' articolo 266 §. 2 non furono dal Procuratore Ducale, o dalla parte civile notificate all' accusato, o da questo al Procuratore Ducale, non possono essere notate nella lista dei testimoni.

288. Il Procuratore Ducale e l' accusato potranno egualmente opporsi all' esame dei testimoni non indicati o non chiaramente indicati nell' atto di notificazione.

289. Il Tribunale delibera senza ritardo, ed in camera di consiglio, sulle opposizioni fatte all' esame di dette persone. La sentenza non ammette appello.

290. Il Presidente ordina ai testimoni di ritirarsi nella camera che è loro destinata, e dalla quale non possono vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d' udienza. Egli prende, se fa duopo, le opportune

precauzioni al fine d'impedire ai testimoni di conferire fra essi, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

291. Dopo che si sono ritirati i testimoni, il Presidente fa leggere al Cancelliere i processi verbali e i rapporti che valgono a comprovare il corpo del delitto.

292. §. 1. Quando un testimone citato non compare, il Tribunale, sentito il Procuratore Ducale, l'accusato, il suo difensore e la parte civile, delibera nella camera di consiglio, se debba procedersi oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandata ad altra udienza.

§. 2. Dopo anche deciso che si passi oltre, il Tribunale può ancora revocare la sua deliberazione, se riconosce che l'esame del testimone non comparso sia necessario per lo scoprimento della verità.

293. §. 1. Se a motivo della non comparso di un testimone, il Tribunale abbia rimandata la causa ad altra udienza, le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni comparso, e le altre che siano occorse per la spedizione della causa nella precedente udienza, sono a carico del testimone non comparso, il quale, nella stessa ordinanza, che ha rimandata l'udienza, viene, sopra istanza del Procuratore Ducale, astretto a pagarle anche coll'arresto personale.

§. 2. Il Tribunale può nel tempo stesso ordinare che il testimone sia tradotto all'esame coll'uso della forza pubblica.

294. Quand'anche la causa non sia stata rimandata, il testimone è condannato in una multa non minore di lire venti nè maggiore di cinquanta.

295. È ammessa l'opposizione contro le predette condanne, entro dieci giorni successivi alla notificazione fatta in persona, o al domicilio o dimora del testimone condannato, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza; ed il Tribunale può assolvere il testimone stesso, qualora giustifichi che fu legittimamente impedito.

296. §. 1. Se qualcuno dei testimoni citati si trovi impedito a comparire per infermità o altro grave motivo, il Tribunale può delegare per ricevere la deposizione uno de' suoi membri, o il Giudice istruttore, ovvero il Giudicante del luogo di dimora del testimone stesso, esclusa in ogni caso la persona che aveva ricevuta la prima deposizione scritta.

§. 2. L'accusato e la parte civile possono farsi rappresentare all'atto dell'esame del testimone. La persona che li rappresenta, ove non sia il difensore, dev'essere munita di speciale autentico mandato da rilasciarsi in processo.

297. Si dà lettura nella pubblica udienza della deposizione del testimone suindicato.

298. Se il Giudice delegato all'esame scopre che l'allegato impedimento è insussistente, o non tale da porre il testimone nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informa tosto il Tribunale, il quale può fare tradurre il testimone all'udienza col mezzo della forza pubblica, e condannarlo nelle spese di viaggio del Giudice medesimo, egualmente che nelle altre incontrate dalle persone, che intervennero pel decretato esame. Il testimone è inoltre condannato alle spese e multe di che negli articoli 293, 294.

6 *Procedura Criminale Tit. preliminare.*

3. Tutte le volte che i Tribunali abbiano giudicato in numero diverso da quello che è prescritto dalla legge, o dai regolamenti.

19. La nullità relativa per violazione di forme non può essere opposta, quando essendo stato notificato alla parte l'atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di istruzione o di giudizio, non reclama entro i termini fissati dalla legge.

20. Ove sia ordinata la prestazione del giuramento, si osserveranno le solennità prescritte dall'articolo 683 del Codice di Procedura Civile.

21. §. 1. I termini, che secondo il presente Codice vengono fissati dalla legge, o dal Giudice o Tribunale, decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello della legale intimazione dell'atto o della Sentenza, e compionsi coll'ultima ora giuridica dell'ultimo giorno.

§. 2. Vi si comprendono i giorni feriat, eccetto che si tratti di un termine minore di giorni dieci, o che il numero delle ferie venga ad assorbire oltre la metà del termine.

§. 3. Se il termine scade in giorno feriato, s'intende esteso sino all'ultima ora giuridica del susseguente giorno non feriato.

22. Tutti i termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il domicilio reale della persona intimata e il luogo della comparsa.

23. Le Autorità giudiziarie sono abilitate, in caso di bisogno, a chiamare direttamente in assistenza la forza armata senza l'intervento di altra Autorità.

LIBRO PRIMO.

DEL PROCESSO.

TITOLO PRIMO.

DELLE PERSONE

INCARICATE D'INQUIRERE I DELINQUENTI E PROMUOVERNE LA PUNIZIONE.

24. Le persone incaricate d'inquirere i delinquenti, come ufficiali di polizia giudiziaria, sono

1. I Procuratori od i Vice-Procuratori Ducali;
2. I Giusdicenti;
3. I Giudici istruttori;
4. Le Autorità tutte politiche, nonchè gli ufficiali e sottufficiali del corpo militare incaricato del servizio politico.

25. È dovere di tali persone,

- a) di vegliare d'ufficio e prendere notizia di qualunque delitto, e di riceverne le denunce;
- b) di ricevere le querele degli offesi anche per privati delitti;
- c) di provvedere alla sicura custodia di tutto ciò che riguarda il corpo e le tracce del delitto, affinchè nulla venga alterato o trafugato fino a che sopravvenga il Giusdicente od il Giudice istruttore;

buale si ritiri nella camera di consiglio per deliberare. Non può essere licenziato quando non vi concorra il consenso delle parti.

§. 2. Il Presidente, tanto ad inchiesta delle parti, che d'ufficio, può ordinare che i testimoni, che egli designerà, si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

§. 3. Ai testimoni richiamati all'esame non si deferisce un secondo giuramento, bastando rammentar loro il già subito.

309. I testimoni prodotti dal Procuratore Ducale o dall'accusato sono sentiti nel dibattimento, quand'anche non avessero precedentemente deposto in iscritto, o non fossero stati citati, purchè nell'uno o nell'altro caso siano stati notati nella lista di che all'articolo 266.

310. I testimoni, presentati da qualsiasi delle parti, non possono mai interpellarsi l'un l'altro.

311. Il Presidente, avanti, durante e dopo l'esame di un testimonio, potrà far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati, i quali saranno trasferiti in altro luogo, e può pure esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo: ma deve aver cura di non ripigliare il dibattimento, se non se dopo istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e delle relative risultanze.

312. §. 1. Il Presidente, nel tempo che stima opportuno, fa presentare all'imputato gli oggetti relativi al delitto, e lo interPELLa se li riconosce.

§. 2. Saranno in egual modo interpellati i testimoni e l'offeso, quando abbiano o possano probabilmente avere cognizione di questi oggetti.

313. È vietato, sotto pena di nullità, di dare lettura della deposizione scritta di un testimonio, salvo quando si tratti di deposizioni di testimoni morti, o assenti da questi Stati, o dei quali sia ignota la dimora, o quando siano stati dispensati da questo Codice dall'intervenire al dibattimento, ovvero quando si debba far risultare di cambiamenti o di variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimonio.

314. Se dalle risultanze del dibattimento appare falsa la deposizione di un testimonio, il Tribunale può, sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio, far porre il testimonio stesso in istato d'arresto; ed avute dal Procuratore Ducale le sue conclusioni, il Tribunale proferisce la sentenza contro tale testimonio.

315. §. 1. Il Cancelliere è tenuto di stendere un processo verbale del dibattimento, nel quale enuncia i nomi, e cognomi dei singoli componenti il Tribunale, del Procuratore Ducale, dei testimoni, dei periti e degl'interpreti; il prestato giuramento, le spiegazioni, i cangiamenti, le variazioni e le aggiunte nelle deposizioni dei singoli testimoni. Deve pure stendere le inchieste fatte dal Procuratore Ducale, dall'accusato e dalla parte civile, all'oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che fossero ritenute influenti allo scoprimento della verità. Per ultimo deve far menzione degli ordini dati dal Tribunale, o dal Presidente, e trascrivere per intero le ordinanze.

§. 2. Il suddetto processo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

316. §. 1. Il dibattimento incominciato può essere interrotto allora soltanto che il Presidente lo trova indispensabile pel necessario riposo.

§. 2. Il Tribunale può pronunciarne l'aggiornamento per cause d'urgenza nei seguenti tre casi:

1. Se nel corso del dibattimento l'accusato si ammala in modo da non potervi assistere, ed egli stesso non acconsente a che il dibattimento proseguisca in sua assenza;

2. Se il Tribunale ritiene necessario di procedere previamente a nuove verificazioni o a nuovi atti inquisizionali, o di procacciare nuovi mezzi di prova;

3. Se per ostacoli estrinseci si presenta necessario o conveniente di prorogarlo per qualche tempo.

§. 3. Il Presidente in ogni caso lo dichiara in pubblica udienza: se non vi è pubblica udienza, ne avverte le parti.

317. Il dibattimento cessa pure allorchè si tratti di delitti pei quali non può procedersi se non che ad istanza di parte, ove questa desista dall'istanza medesima.

318. §. 1. Dopo le deposizioni dei testimoni, e le osservazioni alle quali esse hanno dato luogo, si sentono il Procuratore Ducale, e la parte civile od il suo Procuratore, i quali svolgeranno i motivi che appoggiano l'accusa.

§. 2. L'accusato ed il suo difensore sono in diritto di rispondere.

§. 3. È permessa la replica al Procuratore Ducale ed alla parte civile, ma l'accusato ed il suo difensore saranno sempre gli ultimi a parlare.

319. Il Presidente dichiara poscia ultimato il dibattimento.

Di tutto ciò si fa menzione nel processo verbale suindicato.

CAPO VI.

DELLA DELIBERAZIONE E DELLA SENTENZA.

320. La sentenza deve pronunciarsi appena ultimato il dibattimento, od al più tardi nell'udienza successiva. Il Presidente ne avverte le parti. L'accusato è quindi ricondotto in carcere.

321. Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare.

322. §. 1. Il Procuratore Ducale ed il Cancelliere non assistono alla deliberazione.

§. 2. Durante questa, è vietato a chicchessia, e specialmente alle parti, l'entrare nella camera di consiglio, se il Presidente non ne accorda la facoltà in iscritto.

323. §. 1. Il Presidente riassume l'affare, e dopo avere esposti gli argomenti che militano tanto ad aggravio, quanto a favore dell'accusato, propone le quistioni di fatto, e poscia, se vi è luogo, quelle di diritto, che sono da risolversi.

§. 2. Se dal dibattimento sieno risultate una o più circostanze non indicate nell'atto d'accusa e

tendenti ad aggravare o a diminuire la reità dell' accusato, il Presidente deve egualmente proporre le relative quistioni.

324. Se vi sono più accusati di un solo delitto, o più delitti siano apposti ad un solo accusato, le quistioni sono proposte separatamente per ogni delitto e per ogni accusato.

325. Se il Presidente omette una o più quistioni che sembrano influenti nel giudizio, ognuno dei Giudici può proporle.

326. Le quistioni sono risolte una ad una, e sono premesse quelle sul fatto principale, indi le altre sopra le circostanze che accompagnano il fatto: per ultimo quelle sull' applicazione della pena.

327. Nel raccogliere i voti, il Presidente incomincia dall' ultimo dei Giudici, secondo l' ordine della rispettiva nomina, e va salendo per gradi sino a se stesso inclusivamente.

328. Sono tenuti a votare sull' applicazione della pena anche quei Giudici, i quali fossero stati in voto per l' assoluzione.

329. §. 1. La sentenza risulta dalla pluralità assoluta de' voti.

§. 2. Se i votanti siano divisi in più di due opinioni, il Presidente mette di nuovo la quistione in deliberazione: nel caso che il secondo esperimento abbia il risultato del primo, l' opinione che avrà un minor numero di voti sarà esclusa.

330. Se l' imputato è assoluto dall' accusa, il Tribunale nella relativa sentenza ordina ad un tempo che egli sia posto in libertà, eccettuato il caso che sia detenuto per altra delinquenza.

331. §. 1. Quando però nel corso del dibattimento lo stesso accusato sia apparso colpevole di altro delitto, il Tribunale, dopo averlo assoluto, ordina che sia rimesso al Giudice competente pel nuovo reato.

§. 2. Questa disposizione ha effetto nel solo caso che il Procuratore Ducale, innanzi alla chiusura del dibattimento, siasi espressamente riservato di volere procedere contro l' incolpato.

332. §. 1. La sentenza di condanna deve contenere l' esposizione del fatto, la qualificazione del delitto costituito dal fatto stesso, la dichiarazione di reità dell' imputato, e la citazione del testo della legge penale applicata.

§. 2. In caso di condanna può calcolarsi nella pena il carcere sofferto durante l' istruzione ed il giudizio, soltanto allora che il tempo di detta carcere equivalga al sesto della pena inflitta al condannato.

333. Tanto nella sentenza di condanna, che in quella di assoluzione, il Tribunale ordina che gli oggetti appresi dalla giustizia siano restituiti al proprietario analogamente al prescritto nel Titolo IX di questo Libro, e salvo sempre il prescritto dall' articolo 50 del Codice Criminale.

334. §. 1. Nella sentenza di assoluzione o di condanna il Tribunale pronuncia anche sui danni ed interessi che fossero rispettivamente dovuti all' accusato, o alla parte civile o danneggiata.

§. 2. Se il processo non offra prove bastanti per determinare la quantità dei danni ed interessi dovuti, il Tribunale può commettere ad uno dei Giu-

dici di sentir le ragioni delle parti, esaminare i relativi documenti, e riferire ad altra udienza, in cui sarà lecito alle parti di nuovamente dedurre le loro osservazioni, ed il Procuratore Ducale tornerà a conchiudere.

§. 3. Il soccombente è sempre condannato nelle spese a favore tanto dello Stato, quanto dell'altra parte.

335. Se nel corso della discussione il fatto sopra il quale era fondata l'accusa si risolve in delitto di competenza del Giudicante, il Tribunale decide anche in tal caso applicando la pena comminata al delitto stesso.

336. §. 1. In caso che il Tribunale dichiara non constare abbastanza del delitto, l'accusato è posto in libertà provvisoria, salvo al Procuratore Ducale di richiamare e far riassumere il processo al sopravvenire di altre prove.

§. 2. Non si fa però luogo alla libertà provvisoria verificandosi le limitazioni contemplate negli articoli 330, 331.

§. 3. In detto caso che sia dichiarato non constare abbastanza, e che debbasi perciò mettere in libertà l'imputato, il Tribunale ne fa rapporto al Governo.

337. §. 1. Stesa la sentenza, il Tribunale rientra nella sala d'udienza, ed il Presidente legge la dispositiva della medesima.

§. 2. La sentenza è sottoscritta da tutti i Giudici, che la proferirono, e dal Cancelliere.

338. Chiunque sia stato legalmente assoluto, non può più essere accusato, o posto agli arresti, pel medesimo fatto.

339. L'esecuzione della condanna è sospesa pendenti i termini all'appellazione, e durante il relativo giudizio.

340. È pure sospesa l'esecuzione della condanna nei casi contemplati negli articoli 427 e 428.

341. Se il condannato vuol fare delle rivelazioni alla giustizia, esse sono ricevute dal Giudice istruttore, e quindi fatte d'atti e notificate al Procuratore Ducale per tutto che di ragione.

TITOLO TERZO. DELLE APPELLAZIONI.

CAPO I.

DELLE APPELLAZIONI DALLE SENTENZE DEI GIUDICENTI.

342. Le sentenze dei Giudicenti ammettono il rimedio dell'appellazione al Tribunale criminale da cui dipende il Giudicante che le proferì.

343. La facoltà d'appellare compete,

1. Al condannato ed alle persone per lui responsabili, se ebbero intervento in causa, ognora che si tratti di pena di carcere, ovvero di multa eccedente lire cento;

2. Al Procuratore Ducale tanto in detti casi di condanna, quanto nell'altro di assoluzione dell'imputato;

3. Alla parte civile, pei danni ed interessi, se questi siano stati proposti in somma maggiore di lire cento.

34 *Procedura Criminale L. II. T. III.*

344. §. 1. Il condannato e la parte civile devono interporre l'appellazione entro cinque giorni decorribili da quello della notificazione della proferita sentenza.

§. 2. Il Procuratore Ducale deve interporre l'appellazione entro egual termine decorribile dal giorno della trasmessagli sentenza, giusta il disposto nell'articolo 227.

345. Si può appellare tanto per capo di nullità dedotta da omissione di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, quanto per capo d'ingiustizia.

346. §. 1. L'atto di appellazione deve presentarsi dal condannato e dalla parte civile, col mezzo del rispettivo difensore o Procuratore, agli atti della Cancelleria della Giurisdizione nella quale fu proferita la sentenza.

§. 2. Il Procuratore Ducale può anche presentarlo agli atti della Cancelleria del Tribunale, presso cui risiede, con requisitoria al Presidente affinché sia in copia notificato tanto all'imputato che alla parte civile.

347. §. 1. L'atto di appellazione deve essere motivato, e con ispeciale dichiarazione se il reclamo è per titolo di nullità o di ingiustizia, o se per l'uno e l'altro titolo insieme.

§. 2. Se l'atto di essa appellazione è fatto dal condannato, deve altresì contenere la nomina del difensore pel nuovo giudizio, o la inchiesta affinché ne sia destinato uno d'ufficio dal Presidente del Tribunale cui va rimessa la causa.

§. 3. Se l'atto predetto è fatto dalla parte civile, deve contenere la nomina del Procura-

Tit. III. Delle appellazioni. 85

tore che la rappresenti nel giudizio di appello: ove manchi la nomina, non è ammessa l'appellazione.

348. Esaurite queste incombenze, il Giudicante ordina la trasmissione del processo con copia della proferita sentenza, e cogli oggetti che formano il corpo del delitto, al Tribunale decidente, e la trasmissione dell'imputato, se è agli arresti, alle carceri del Tribunale medesimo.

349. Pervenuto il processo al Tribunale, il Presidente ordina che sia tosto comunicato al difensore eletto dal condannato, o in difetto a quello che gli verrà destinato dal Presidente medesimo, ed al Procuratore della parte civile, con assegnazione di giorni otto perentorj a presentare le rispettive loro deduzioni in iscritto.

350. Spirati i detti otto giorni, il Cancelliere passa d'ufficio il processo al Procuratore Ducale, il quale lo rimette poi al Presidente colle sue conclusioni.

351. §. 1. Il Presidente lo passa in giro ai singoli Giudici incominciando dall'ultimo di nomina. Egli è l'ultimo nello studio della causa.

§. 2. Vi è un registro di consegna, nel quale è annotato il giorno in cui si passa il Processo ai singoli Giudici, i quali sono tenuti di apporvi il visto colla loro firma, e la data della fattane riconsegna.

352. Ultimato il giro del processo, il Presidente, nel più breve tempo possibile, convoca i Giudici in camera di consiglio per la disamina della causa, congruamente seguendo le prescrizioni degli articoli 321, 322, 323, 324, 325, 326, e seguenti.

353. Se il Tribunale ritiene nulla la sentenza per inosservanza delle forme volute dalla legge sotto pena di nullità, annulla la medesima, e rimette il processo e l'imputato ad altra Giurisdizione di sua giurisdizione.

354. §. 1. Negli altri casi il Tribunale pronunzia sul merito, e condanna od assolve, o dichiara non constare abbastanza.

§. 2. In quest'ultimo caso rimette il processo al Giudicante con incarico di riassumerlo sopravvenendo altre prove, ed ordina che l'imputato, se è detenuto, sia posto in libertà provvisoria, salvo i casi contemplati negli articoli 330, 331.

355. In caso di sentenza d'assoluzione l'imputato è messo in libertà assoluta, ed ha luogo il disposto dall'articolo 338; salvo sempre la limitazione di che negli articoli 330, 331.

356. Se il Tribunale conferma o modera la Sentenza del Giudicante, rimanda a questo il processo con copia della proferita sentenza affinchè vi si dia esecuzione.

357. Se l'appellazione fu interposta dal solo condannato, il Tribunale non aggrava l'appellata sentenza.

358. Nel giudizio di appello, tanto l'imputato, quanto la parte civile, ed i rispettivi difensori e procuratori, possono presentare delle memorie scritte, prima però che il Tribunale passi alla discussione della causa.

359. Ultimato il giudizio di appello, si osserva congruamente il disposto nell'articolo 380.

CAPO II.

DELLE APPELLAZIONI

DALLE SENTENZE DEI TRIBUNALI CRIMINALI.

360. Le sentenze proferite dai Tribunali criminale ammettono il rimedio dell'appellazione al Tribunale di Appello da cui dipendono.

361. La facoltà di appellare spetta,

1. Al condannato ed alle persone per lui responsabili, se ebbero intervento in causa;

2. Al Procuratore Ducale presso il Tribunale che ha giudicato;

3. Alla parte civile, quanto all'interesse civile solamente.

La stessa parte civile però, in caso di assoluzione dell'incolpato, non potrà appellare se non quando interponga appello anche il Procuratore Ducale.

362. L'appello ha sempre luogo per ministero di legge, a favore del condannato, ove si tratti di pena di morte.

363. È luogo all'appello per titolo tanto di nullità quanto d'ingiustizia, come all'articolo 345.

364. L'atto di appellazione dev'essere prodotto alla Cancelleria del Tribunale che proferì la sentenza, entro cinque giorni dall'intimazione della sentenza medesima, e dev'essere redatto giusta il disposto nell'articolo 347.

365. Il Presidente del Tribunale ordina che sia trasmesso senza ritardo il processo, cogli oggetti che formano il corpo del delitto, al Tribunale di Appello, e che sia ivi tradotto il detenuto.

366. Il Presidente del Tribunale di Appello, ricevuto il processo, assegna al difensore dell'imputato, ed al Procuratore della parte civile, il termine perentorio di otto giorni a prendere comunicazione di quello.

367. Se l'imputato non elessé il difensore, gli viene destinato d'ufficio dal Presidente coll'assegnazione del termine suddetto.

368. Decorsi gli otto giorni, il Cancelliere trasmette il processo al Procuratore Ducale, il quale lo rimette alla cancelleria entro breve termine.

369. Il Presidente fissa il più presto possibile il giorno del dibattimento, ed il Cancelliere ne dà tosto avviso al Procuratore Ducale ed alla parte civile.

370. Aperto il dibattimento, giusta il disposto negli articoli 283, 284, il Presidente chiede all'imputato il suo nome, cognome, soprannome, il nome del di lui padre, il luogo di sua nascita e quello di sua dimora, la sua età e la professione.

Invita quindi il Cancelliere a leggere ad alta voce

- a) l'avvertenza di che nell'articolo 285 lettera a;
- b) l'appellata sentenza;
- c) i motivi dell'interposta appellazione.

371. Ultimata la lettura, il Procuratore Ducale riepiloga il fatto ed indica le prove che risultano sia a carico, sia a scarico dell'imputato.

372. Il difensore dell'imputato, ed il Procuratore della parte civile, possono chiedere al Presidente che sieno lette una o più delle già seguite prove

testimoniali, e delle altre parti del processo, che reputino utili pei loro clienti.

373. Anche il Procuratore Ducale è in diritto di chiedere la lettura di altri esami e di altre parti del processo stesso.

374. Ultimate le letture, il Procuratore Ducale legge, e quindi rilascia, le sue conclusioni.

375. Poscia ha luogo l'arringa del difensore per l'imputato.

376. Il Procuratore Ducale è in diritto di replicare, ma il difensore dell'imputato e questi stesso hanno ultimi la parola.

377. Tutto ciò eseguito, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento, e si ritira coi Giudici nella camera di consiglio.

378. In questa hanno luogo le disposizioni contenute negli articoli 322 e seguenti sino all'altro 331; e la sentenza si pronuncia di conformità al disposto negli altri articoli 332, 333, 334.

379. Sono pure congruamente applicabili le altre disposizioni di che negli articoli 335, 336 e seguenti.

380. Passata in re-giudicata la sentenza, il Presidente ordina la trasmissione del già inviato processo, con copia della proferita sentenza, al Tribunale di prima Istanza per la relativa esecuzione.

TITOLO QUARTO. DELLA REVISIONE.

381. Possono ricorrere in Revisione,
1. Il condannato, e le persone per lui responsabili, se elibero intervento in causa,

a) quando si tratti di condanna all'ergastolo a vita, o a tempo, o ai lavori forzati, per un tempo maggiore di quindici anni, sebbene le sentenze di prima istanza e di appello siano state conformi.

b) quando siano state difformi le due sentenze, e si tratti di condanna all'ergastolo, od ai lavori forzati per un tempo maggiore d'anni dieci.

2. Il Procuratore Ducale, quando nella sentenza di appello sia stata applicata una pena minore dell'altra di prima istanza, sempre che l'appello fosse stato interposto dallo stesso Procuratore Ducale.

382. Trattandosi di due sentenze conformi d'assoluzione, il Procuratore Ducale non può ricorrere in Revisione se non che per l'interesse della legge, e senza che ne possa derivare pregiudizio all'assoluto, tranne il caso in cui l'assoluzione fosse stata pronunciata per supposta mancanza d'una legge penale.

383. In caso d'assoluzione dell'imputato, la parte civile può ricorrere in Revisione, se dalla sentenza d'appello sia stata condannata oltre la domanda fatta dall'imputato medesimo.

384. In caso di sentenza di morte il ricorso ha luogo di pien diritto, come all'articolo 362.

385. La citazione erronea del testo della legge non dà luogo al ricorso in Revisione, quando la pena imposta sia eguale a quella che nel caso imponeva la legge.

386. L'atto di ricorso deve presentarsi alla Cancelleria del Tribunale di Appello, che pronunciò la sentenza, entro tre giorni decorrendi da quello dell'

intimazione della sentenza, rispetto al condannato, alla parte responsabile ed alla parte civile, e quanto al Procuratore Ducale, dal giorno della pubblicazione della sentenza stessa all'udienza.

387. Il ricorso dev'essere motivato e conforme al disposto nell'articolo 347.

388. Durante il giudizio di Revisione sono sospesi gli effetti della sentenza di appello, eccettuato il caso di che nell'articolo 382.

389. Dopo introdotto il ricorso, il Presidente del Tribunale di Appello si conforma al disposto nell'articolo 365, ed hanno quindi luogo e congruamente si osservano le disposizioni dell'articolo 366 e successivi sino all'altro 379 inclusivamente.

390. Proferita la decisione, il Presidente ordina al Cancelliere di rimettere le parti ed il processo, con copia della proferita decisione, al Tribunale di prima Istanza per la relativa esecuzione: ed ordina pure che altra copia della decisione medesima sia trasmessa al Tribunale d'Appello che proferì l'impugnata sentenza.

TITOLO QUINTO. DELLA CONTUMACIA.

CAPO I.

DEL PROCESSO E DEL GIUDIZIO CONTUMACIALE.

391. Se l'accusato non comparisce dopo rilasciato a carico di lui il mandato di cattura, o se già presentatosi, manchi poi alle ulteriori chiamate,

o se dopo il seguito arresto evase dalle carceri, il Giusdicente od il Giudice istruttore, gli assegnano giorni dieci a comparire con comminatoria che altrimenti si procederà al giudizio in contumacia.

392. La citazione è affissa al luogo di domicilio o dimora dell'imputato, ed alla porta esteriore del Foro ove si apre il processo.

393. Il Giusdicente od il Giudice istruttore, spirati i dieci giorni, procedono alle incombenze alle quali sono tenuti nelle cause contraddittoriali.

394. Nessuno è ammesso ad assumere le difese dell'imputato contumace.

395. §. 1. È solamente permesso ai parenti, ed ai conoscenti del medesimo il giustificare che egli non è assente per causa del delitto di cui è accusato, o che per altro motivo è nell'impossibilità di presentarsi nel termine prefisso.

§. 2. Fatta questa prova, il Giusdicente od il Giudice istruttore possono assegnare all'imputato un congruo termine a presentarsi in giudizio. Decorso questo termine, si dà corso al processo contumaciale.

396. La contumacia di un accusato non sospende nè ritarda l'istruzione ed il giudizio in ordine agli altri coaccusati presenti.

397. È ammessa la parte civile nelle cause in contumacia.

398. Se il processo è fatto dal Giusdicente in causa di sua competenza, il medesimo a suo luogo e tempo pronuncia la sentenza colla quale condanna, od assolve l'imputato, o dichiara non constare abbastanza della reità, come trova di ragione.

399. La sentenza è sempre comunicata al Procuratore Ducale, cui è salvo in ogni caso l'appello.

400. Se il processo è costruito dal Giudice istruttore, questi, dopo che lo avrà ultimato, lo trasmette al Procuratore Ducale, il quale lo passa quindi al Presidente del Tribunale colle sue conclusioni.

401. Il Presidente ordina che il processo sia messo in giro giusta il disposto nell'articolo 351.

402. Ultimato il giro, hanno congruamente luogo le disposizioni degli articoli 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 335, 337.

403. Il Procuratore Ducale è in diritto di appellare dalle sentenze contumaciali nei termini stabiliti negli articoli 344, §. 2, 364.

404. §. 1. Il Giusdicente, od il Tribunale, passata in cosa giudicata la proferita sentenza riguardo ai coaccusati presenti, possono ordinare la restituzione delle robe apprese come corpo di delitto, nel caso che siano reclamate dai proprietarj, o da altri aventi diritto su quelle, ingiungendo però loro, ove sia riputato necessario, di conservare le robe stesse, e di riconsegnarle alla giustizia ogni qualvolta ne siano richiesti.

§. 2. Il Cancelliere stende processo verbale della restituzione, descrivendo gli oggetti restituiti.

405. Le sentenze contumaciali, se importano condanna, vengono pubblicate a norma dell'articolo 41 del Codice Criminale.

406. La sentenza è altresì intimata, in copia, dal nunzio al luogo di domicilio o di dimora dell'imputato, ove o l'uno o l'altro sieno conosciuti.

CAPO II.

DEL MODO E TEMPO DI PURGARE LA CONTUMACIA.

407. Il condannato in contumacia, in qualunque tempo comparisca o sia arrestato, può chiedere la riapertura del processo.

408. Non è luogo alla riapertura del processo, per la semplice comparsa del condannato: per ottenerla è d'uopo che egli si costituisca in carcere a disposizione della giustizia, salvo poi di ottenere in seguito la libertà provvisoria ove concorrano gli estremi e le condizioni fissate nel precedente Titolo III. Sezione VII. Libro I.

409. Nel caso di riapertura del processo, la sentenza proferita in contumacia è considerata come non avvenuta, e si procede contro l'imputato riassumendo gli atti nella forma ordinaria.

410. Nel caso medesimo però restano ferme ad ogni effetto di ragione le deposizioni dei testimoni morti o resi invalidi a nuovo esame; come del pari rimangono efficaci gl'interrogatorj e le deposizioni degli altri coaccusati, che non furono contumaci.

CAPO III.

DEGLI EFFETTI DELLA CONTUMACIA.

411. Se il contumace è condannato ad una pena che importi gli effetti della morte civile, o l'interdizione dall'amministrazione dei proprj beni, e come agli articoli 42, 43, §. 2. e 48 del Codice Cri-

T. VI. Delle persone civilmente responsabili. 95
minale, il Tribunale, che proferisce la sentenza, ordina al Giudicante del luogo di domicilio o dimora del condannato, o del luogo ove sono posti i di lui beni, di nominare uno o più amministratori ai beni stessi.

412. L'amministratore deve conformarsi alle disposizioni del Codice Civile sopra l'amministrazione dei tutori.

413. Durante l'amministrazione, il Giudicante fissa l'annua somma che sulle rendite devesi corrispondere alla moglie ed ai figli del contumace, non che alle altre persone cui di diritto sono dovuti gli alimenti.

414. Non è autorizzato verun assegno, neppure alimentare, al contumace.

415. L'amministrazione cessa nel caso che il contumace rientri in potere della giustizia, o quando sia comprovata la morte di lui.

416. Quand'anche nel nuovo giudizio, il contumace sia assoluto, egli è sempre condannato in tutte le spese alle quali diede luogo la sua contumacia.

TITOLO SESTO.

DELLE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI.

417. Le persone civilmente responsabili per delitti sono citate, o dalla parte civile, o dal Procuratore Ducale, a far parte volendo dell'istruzione e del giudizio.

418. Se la citazione deriva dalla parte civile, dev'essere fatta nell'atto contemplato nell'artico-

lo 54: se la citazione parte dal Procuratore Ducale, basta che sia fatta durante l'istruzione e prima dell'atto di accusa.

419. La parte citata è in diritto di far valere le sue ragioni di difesa promovendo quelle prove che reputa di suo interesse.

420. Nella sentenza si pronuncia in ordine all'imputato, ed alle persone civilmente responsabili, sebbene contumaci.

421. Il beneficio dell'appello e della revisione compete alle persone responsabili intervenute in causa nei casi e modi dalla legge stabiliti per riguardo all'imputato ed alla parte civile.

TITOLO SETTIMO. DELLE SPESE GIUDIZIALI

422. §. 1. Le spese di procedura sono anticipate dal Regio Erario.

§. 2. Se la parte civile è in causa, dessa è tenuta di anticipare quelle che si fanno a sua istanza e pel solo di lei interesse.

423. §. 1. Compete però al Regio Erario, ed alla parte civile, il diritto di ripetere le dette spese dai condannati, e dalle persone responsabili del delitto.

§. 2. Il Regio Erario non le ripete quando la famiglia del condannato dovesse ridursi all'indigenza.

424. Le spese di esecuzione delle sentenze portanti pena corporale sono a carico del R. Erario senza ragione di rimborso.

TITOLO OTTAVO. DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

425. Le sentenze di condanna proferite tanto dai Giudicenti, quanto dai Tribunali, passate che siano in cosa giudicata, sono fatte eseguire le prime dai Giudicenti, le altre dai Procuratori Ducali del Tribunale che le pronunciò, entro ventiquattro ore.

426. §. 1. A tale effetto i Giudicenti ed i Procuratori Ducali, entro le accennate ventiquattro ore, trasmettono autentica copia della sentenza al Ministero di Buon Governo con invito perchè diansi gli ordini opportuni per l'esecuzione della pena.

§. 2. In pari tempo, e trattandosi di detenuti, fanno tradurre i medesimi alle carceri di Buon Governo.

427. L'esecuzione della sentenza è sospesa, quando una donna condannata a morte sia incinta. L'esecuzione si differisce sino a tanto che sia seguito il parto.

428. È parimente sospesa l'esecuzione, quando il condannato ad una pena corporale si trovi in istato di demenza o di malattia grave.

429. Il Cancelliere del Tribunale, che ha proferita la sentenza di morte, assiste alla esecuzione relativa, e ne fa processo verbale a piedi dell'originale della sentenza stessa munendolo della sua firma.

430. Ciò pure ha luogo nel caso che per la fuga o morte violenta del condannato, la esecuzione della sentenza abbia luogo giusta il disposto dall'articolo 15 del Codice Criminale.

431. Se il condannato alla pena di morte vuole fare qualche rivelazione alla giustizia, si osserva il disposto nell'articolo 341.

432. Ove la esecuzione abbia luogo fuori del Comune di residenza del Tribunale che pronunciò la sentenza, la rivelazione è ricevuta dal Giudicante del luogo in cui seguì l'esecuzione stessa.

433. Le sentenze, anche contumaciali, di condanna a multe sono dal Giudicante o Tribunale che le proferì, trasmesse in copia autentica al Ministero delle RR. Finanze.

434. I medesimi Giudicanti e Tribunali trasmettono al detto Ministero autentiche specifiche delle spese processuali che sono a carico del condannato, e che sono state anticipate dal Regio Erario.

435. Se il condannato ad una multa è in istato di pagarla, non è ammesso a scontarla colla carcere.

436. Se il condannato alla multa non è solvente, si fa luogo alla pena corporale giusta il disposto nell'articolo 24 del Codice Criminale.

437. Questa pena si applica dal Giudicante del luogo di domicilio o dimora del condannato sopra inchiesta del Ministero delle RR. Finanze.

438. L'insolubilità dev'essere previamente verificata dal detto Ministero mediante prova di premessa infruttuosa esecuzione sul mobilare del condannato.

439. Se il carcerato per difetto di pagamento di multa vuole liberarsi pagandola, gli si imputa nel debito la somma che, a calcolo fatto, corrisponde ai giorni di subita carcere colla norma fissata dall'articolo 24 del Codice Criminale.

440. Se una condanna in contumacia impone il pagamento di una multa, il Ministero delle RR. Finanze è in diritto di esigerne il pagamento, decorso un mese dalla condanna stessa, se questa fu proferita da un Giudicante; e dopo sei mesi, se la condanna fu pronunciata da un Tribunale.

441. La purgazione della contumacia dà diritto di chiedere la restituzione della multa pagata nel solo caso, che la sentenza proferita in contraddittorio abbia assoluto il già condannato.

442. §. 1. La parte civile, che abbia riportata sentenza contumaciale, la quale condannò il contumace all'emenda dei danni, interessi e spese, è in facoltà di farsi ad esigere il montare di essi danni, interessi e spese trenta giorni dopo la notificazione della sentenza al contumace.

§. 2. Se questi però, purgando la contumacia, sia con sentenza assoluto dall'imputazione, è in diritto di ripetere dalla parte civile le somme per gli accennati titoli percette.

TITOLO NONO.

DEGLI OGGETTI FURTIVI, E DEGLI ALTRI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO.

443. Gli oggetti furtivi, e gli altri posti sotto sequestro, di regola sono affidati alla custodia dei Cancellieri dei Giudicanti o dei Giudici istruttori: possono anche essere depositati in altro luogo sopra requisitoria del Procuratore Ducale, o dietro istanza dell'accusato, o di altri interessati, come altresì d'ufficio.

444. Gli oggetti furtivi od altrimenti derivanti dal delitto, od aventi in qualsiasi modo relazione col medesimo, si ritengono sotto sequestro sino a che l'istruzione della causa lo esiga, salvo il disposto nell'articolo 120.

445. Proferita la sentenza, e passata questa in cosa giudicata, gli oggetti predetti sono restituiti al legittimo proprietario, ove non siano fra gli eccettuati dall'articolo 50 del Codice Criminale.

446. Se però lo stato della causa lo permette, gli oggetti suddetti possono, dietro istanza del proprietario, essergli restituiti prima anche della sentenza con obbligo di conservarli e presentarli ad ogni inchiesta della giustizia.

447. Se gli oggetti non sono della specie indicata ne' precedenti articoli 444, 445, e non appartengano all'imputato, sono restituiti senza spesa d'atti a colui che giustifica d'esserne il vero proprietario.

448. §. 1. Se il proprietario degli oggetti sequestrati è ignoto, se ne fa un inventario, e si pubblica con un manifesto che si affigge nel luogo del seguito delitto, in quello di domicilio, o dimora dell'imputato o condannato, ed alla porta esteriore della Giurisdizione o del Tribunale incaricato del processo.

§. 2. Il manifesto è steso in modo, che, nel mentre rende edotto il vero proprietario, evita ad un tempo le frodi di chi volesse indebitamente impossessarsi di detti oggetti.

§. 3. Il manifesto medesimo diffida che gli oggetti saranno ancora custoditi per un anno, dopo il quale se non si sarà presentato il vero proprietario, saranno venduti colle norme fissate dal Codice

di Procedura Civile dall'articolo 1000 all'altro 1007, e sarà depositato il relativo prezzo, purgato dalle spese, nel Monte pubblico a disposizione del proprietario sino a che sia decorso il tempo fissato nell'articolo 457.

§. 4. Se trattasi di un valore peritale al di sopra di lire cinquecento, il manifesto è altresì fatto inserire nel Foglio Ufficiale dello Stato.

449. Se alla scadenza dell'anno nessuno è comparso per la retrodazione degli oggetti, questi sono venduti nel modo prescritto nell'articolo precedente §. 3.

450. §. 1. Se poi trattasi di oggetti di un valore al di sotto di lire cento, ultimato il giudizio, se ne effettua la vendita dal Cancelliere al pubblico incanto ed a prezzo reperibile, ommesso il manifesto di che nell'articolo 448 e qualunque altra formalità.

§. 2. Il prezzo si deposita, e rimane disponibile come all'articolo 457.

451. Se gli oggetti sequestrati appartengono all'imputato e non abbiano relazione col delitto, si restituiscono al medesimo ad ogni sua inchiesta, se non vi ha una diffidazione in contrario del Procuratore Ducale o della parte civile per l'emenda delle spese, danni ed interessi.

452. Anche in caso di diffidazione, può l'imputato ottenere la restituzione degli oggetti mediante idonea cauzione.

453. Se gli oggetti appartenenti all'imputato hanno relazione col delitto, sono ritenuti in custodia sino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile; e sono pure ritenuti anche dopo, nel caso che siavi la diffidazione di che ne' due articoli precedenti.

454. §. 1. Se l'imputato è stato assoluto, o siasi dichiarato non farsi luogo a procedere contro di lui, sonogli restituiti i suddetti oggetti senza spesa d'atti, se non siano tali che debbano essere confiscati giusta il disposto nell' articolo 50 del Codice Criminale.

§. 2. Lo stesso ha luogo nel caso di condanna, detratto però l'importare delle spese di processo, dei danni ed interessi e delle multe.

455. Se colla sentenza è dichiarato non constare abbastanza del delitto, gli oggetti furtivi o derivanti dal delitto sono restituiti al proprietario: gli oggetti poi contemplati nell' articolo 451 non sono rilasciati se non se dietro cauzione di darne conto in caso di riapertura del processo.

456. §. 1. Le vendite, le pubblicazioni e le restituzioni, delle quali è menzione nel Titolo presente sono ordinate dal Giudicante o dal Tribunale che giudicò del delitto.

§. 2. Il processo verbale con che il Cancelliere fa risultare le eseguite restituzioni, deve contenere una esatta indicazione degli oggetti restituiti, e dev' essere firmato da lui e dalla persona che ha ritirato gli oggetti surriferiti, non che da due testimoni.

457. Il prezzo degli oggetti, dei quali il proprietario è stato ignoto per lo spazio di dieci anni decorrendi dal giorno della vendita menzionata nell' articolo 448, devolve allo Stato.

458. Le spese occorrenti per la custodia e conservazione degli oggetti sequestrati, sono anticipate dal Regio Erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio.

LIBRO TERZO.

DI ALCUNE PROCEDURE PARTICOLARI.

TITOLO PRIMO. DELLA FALSITÀ.

CAPO I.

DELLA FALSITÀ NELLE SCRITTURE.

459. Le querele e le denunzie per falsità o alterazione delle scritture possono sempre essere ricevute, ancorchè le scritture che ne sono l' oggetto, sieno state riconosciute per vere in giudizio civile, ed in conseguenza di tale ricognizione sia stata proferta una sentenza.

460. La scrittura impugnata per falso, nell' atto che viene presentata, è sottoscritta in ogni foglio dal Giudice che procede, dal Procuratore Ducale, se vi interviene, e dalla persona che la presenta se sa scrivere.

461. §. 1. Il Giudice stende tosto il processo verbale dello stato materiale della scrittura, descrive le cancellature, abrasioni, interlinee, postille, addizioni, ed enuncia tutte le altre circostanze che possono indicare la falsità od alterazione, e ne ordina quindi il deposito in Cancelleria.

§. 2. Tale processo verbale è firmato dal Giudice, dalle altre persone intervenute come sopra e dal Cancelliere.

462. Se la scrittura impugnata per falso od alterazione, si trova in istato che non permetta di apporvi le sottoscrizioni accennate nell'articolo precedente, si osserva il disposto nell'articolo 116, §. 3.

463. §. 1. Se la scrittura non è stata presentata e trasmessa dal denunziante o querelante, ma da altri, il querelante o denunziante è citato a riconoscerla.

§. 2. Essi querelanti o denunzianti devono sottoscrivere tanto la scrittura, quanto il processo verbale, nei modi prescritti nei precedenti articoli.

464. §. 1. Il Giudice sente pure tutte le altre persone che possono avere interesse nella scrittura, perchè diano quei lumi, ed indichino quei testimoni, che fossero atti alla verificaazione del fatto.

§. 2. Le persone stesse sono in diritto di prender parte in causa pel loro interesse civile.

465. Qualunque depositario pubblico o privato di scritture impuguate per falso è tenuto, in seguito di un ordine e sotto pena di arresto personale, di presentarle al Giudice processante per gli effetti di che negli articoli 460, 461, 462. Il Giudice, avuta la scrittura, ne fa ricevuta al depositario, il quale resta con ciò scaricato in faccia al deponente.

466. Spetta al Giudice, che procede in causa, il procurare le scritture atte a servire di confronto; e se trovansi presso notari od altri pubblici ufficiali, ha luogo il disposto nell'articolo precedente.

467. Le scritture che devono servire di confronto sono sottoscritte come è prescritto negli articoli 460, 462, 463, meno la firma del trasmittente ove non abbia fatta la consegna personalmente.

468. §. 1. Allorchè sia necessario levare dal suo posto una scrittura autentica, se ne lascia al depositario una copia collazionata dal Procuratore Ducale nella giurisdizione del quale trovasi il depositario, e ne sarà steso processo verbale dal medesimo Procuratore Ducale.

§. 2. Detta copia è riposta dal depositario nel luogo dell'originale, e se il depositario è persona pubblica, può rilasciarne altre copie facendo in esse menzione del processo verbale suddetto.

§. 3. Che se la scrittura fa parte di un registro in guisa da non poterne essere nemmeno per breve tempo separata, il Giudice processante, sentito il Procuratore Ducale, può ordinare il trasporto del registro.

§. 4. Ove il trasporto sia ordinato, si omettono le formalità ordinate in questo articolo.

469. Anche le scritture private possono essere presentate come documento di confronto, se le parti interessate le riconoscono.

470. Non devono però essere ammesse per servire di confronto, se non se nel caso in cui il Giudice processante non possa con facilità procurarsi scritture pubbliche, o tratte dai pubblici uffizj.

471. Si fa uso preferibilmente di scritture di data prossima a quella delle scritture impuguate per falsità.

472. Le persone private, che ritengono presso di se le dette scritture, non possono essere costrette a presentarle immediatamente: ma se dopo essere state citate dal Giudice processante per farne la consegna, nulla deducano in contrario, o la fatta opposizione non sia ritenuta fondata dal Giudice medesimo, possono esservi costrette anche coll'arresto personale.

473. Le perizie, in caso di falsità, sono fatte dai calligrafi secondo le regole stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127.

474. §. 1. La scrittura impugnata per falsità è presentata all'imputato nell'atto del suo interrogatorio per essere riconosciuta, ed esso è richiesto di sottoscriverla: ove non possa o non voglia prestarsi alla sottoscrizione, se ne fa menzione.

§. 2. Lo stesso imputato può essere richiesto di produrre uno scritto di sua mano, ed anche di formare un corpo di scrittura sotto la dettatura del processante: in caso di rifiuto o di silenzio se ne fa menzione.

475. Quando siano stati dichiarati falsi in tutto od in parte atti autentici, il Tribunale che ha giudicato sul falso, ordina che gli atti siano cancellati, corretti o riformati. Si stende su ciò il relativo processo verbale.

476. §. 1. Se non consta della falsità o dell'alterazione delle scritture, il Tribunale ne ordina la restituzione.

§. 2. Il querelante, e chiunque avesse avuta parte nel giudizio per sostenere l'accusa nel suo interesse civile, può essere condannato ad una multa

estensibile a lire cinquecento, ed alla rifazione dei danni ed interessi.

§. 3 La disposizione del paragrafo precedente non si applica agli ufficiali di polizia giudiziaria per le denunce di falsità che essi abbiano creduto di scoprire nell'esercizio delle loro funzioni: salvo contro di loro l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo.

477. Le scritture di confronto sono, entro dieci giorni dopo che la sentenza sia passata in giudicato, rimandate al luogo d'onde furono levate a diligenza del Cancelliere, o sono restituite alla parte che le presentò.

478. Nei procedimenti per falsità si osservano inoltre le regole comuni agli altri delitti.

CAPO II.

DELLA FALSIFICAZIONE DI ATTI SOVRANI,
DI SIGILLI DELLO STATO,
DI EFFETTI PUBBLICI,
DI PUNZONI O BOLLI DEL GOVERNO, E DELLE MONETE.

479. §. 1. I Giudici istruttori possono fare, anche fuori della loro giurisdizione, le perquisizioni e visite necessarie nelle case delle persone sospette di avere falsificati atti Sovrani, sigilli dello Stato, punzoni o bolli del Governo inservienti ad improntare atti, carte, mercanzie ed altri oggetti, o di avere fabbricato, introdotto o distribuito falsa moneta, false cartelle od obbligazioni dello Stato od altri effetti pubblici emessi dal R. Erario.

§. 2. La presente disposizione ha parimente luogo pei delitti relativi alla falsificazione degli effetti pubblici emessi da un Governo estero.

§. 3. In tutti i casi si procede agli atti conservatorj o di istruzione che sono richiesti dall'urgenza.

480. Le visite, le perquisizioni e le altre misure di che nel precedente articolo, possono altresì praticarsi dai Giudicenti, entro però la loro giurisdizione, dando poi rapporto e trasmettendo i corpi del delitto al Procuratore Ducale dal quale dipendono, pei conseguenti atti di ragione.

481. Per le successive operazioni di istruzione e processo ha luogo congruamente il disposto nel capo precedente.

TITOLO SECONDO.

. DELL' INSCRIZIONE IN FALSO NEI PROCEDIMENTI CRIMINALI.

482. §. 1. Se nell'istruzione di un processo, l'imputato intende di impugnare per falsità un documento, deve fare la sua dichiarazione avanti il Giudice processante.

§. 2. Se il documento è impugnato per falso dopo la sentenza di accusa, la dichiarazione si fa nella Cancelleria del Tribunale che deve giudicare in merito.

§. 3. Nel caso in cui il documento sia impugnato per falso nel dibattimento, il Presidente fa stendere processo verbale della dichiarazione dell'accusato.

483. §. 1. Nei premessi casi il Giudice processante od il Presidente fanno conoscere all'imputato le conseguenze alle quali può andare incontro se rimanesse soccombente.

§. 2. Si fa atto dell'avvertimento e della data risposta.

484. §. 1. Se l'accusa di falso è apposta in causa di delitto non di competenza del Giudicente, quest'ultimo, assicurata l'identità del documento analogamente al disposto nell'articolo 461, sospende l'istruzione in merito, e rimette senza ritardo il processo al Tribunale criminale dal quale dipende.

§. 2. Se l'accusa di falso è data dinanzi al Giudice istruttore, esso pure, assicurata l'identità come sopra, sospende l'istruzione e passa il processo al Tribunale.

485. Il Presidente nei predetti due casi ordina che il processo sia trasmesso al Procuratore Ducale, il quale entro breve termine lo rimette in Cancelleria colle sue conclusioni.

486. §. 1. Il Tribunale si aduna quindi in camera di consiglio per deliberare sull'incidente.

§. 2. Se ritiene che sussista l'opposta falsità, dichiara che il documento non farà stato a carico dell'imputato, e che è salvo a questo ed al Procuratore Ducale la querela formale di falso contro il producente.

§. 3. Se ritiene che non sussista l'opposta falsità, dichiara non farsi luogo a sospendere il procedimento, e rimane libero alla parte contro cui fu opposta l'eccezione, non che al Procuratore Du-

cale, di intentare l'azione di calunnia e di emenda dei danni.

487. In tutti gli avvertiti casi, il Tribunale pronuncia insieme il rinvio del processo al Giudicante od al Giudice istruttore che lo trasmisero, con copia della proferita sentenza.

488. L'azione di falso contemplata in questo titolo compete anche al Procuratore Ducale ed alla parte civile contro i documenti prodotti dall'imputato. La querela relativa deve essere fatta nei modi stabiliti nell'articolo 482.

TITOLO TERZO.

DEL MODO DI RICEVERE LE DEPOSIZIONI DI ALCUNI TESTIMONI.

489. §. 1. Gli Incaricati dal Sovrano presso Potenze estere, durante la loro permanenza fuori di Stato, non possono essere citati come testimoni a comparire personalmente in giudizio e neppure al dibattimento.

§. 2. Occorrendo l'esame di dette persone, il Giudice processante trasmette al Procuratore Ducale, da cui dipende, un prospetto di fatto colla interrogazioni principali da farsi al testimone. Il Procuratore Ducale officia il Ministro degli Affari Esteri affinchè coi soliti mezzi diplomatici sia procurato l'esame.

490. Non possono essere citati all'esame ed al dibattimento i Ministri, i Consiglieri di Stato, e

T. III. Del modo di ricevere le deposizioni ec. 111

del Supremo Tribunale di Revisione, compreso il Procuratore Generale, e i Delegati Governativi delle Provincie.

491. Se occorre l'esame di alcuna delle menzionate persone, il Giudice processante si porta direttamente alle loro abitazioni col Cancelliere per assumere l'esame stesso.

§. 2. Questo non ha luogo se non se dopo presi gli opportuni concerti coll'esaminando.

492. Quando sia necessario l'esame di un individuo qualunque dei Tribunali, dei Giudicenti, dei Giudici istruttori, di un Professore dell'Università degli Studj o di altre distinte persone, il Giudice processante accede col Cancelliere alle loro case per assumerne le deposizioni, e non occorre in tali casi il previo ufficio di che sopra.

493. Se l'esaminando è fuori della giurisdizione del Giudice processante, questi può delegare l'esame come agli articoli 72, 73.

494. Le deposizioni delle persone indicate nei precedenti articoli 489, 490, 492, debbono essere lette al dibattimento sotto pena di nullità.

495. Se il Tribunale reputa necessario nel dibattimento la deposizione orale delle persone indicate nell'articolo 492 lo dichiara con sua ordinanza, sentito previamente il Procuratore Ducale.

496. §. 1. Se per la qualità speciale della causa sia ritenuto necessario di chiamare al dibattimento le persone menzionate nell'articolo 490, il Presidente del Tribunale invoca la Sovrana licenza col mezzo del Ministro di Grazia e di Giustizia.

§. 2. Ove il Sovrano accordi la licenza, l'esame orale ha luogo a porte chiuse in presenza soltanto del Procuratore Ducale, dell'imputato, della parte civile e del difensore dell'imputato stesso.

497. §. 1. I militari in attualità di servizio sono sentiti in esame dal Giudice processante, premesso un ufficio al Supremo Comando Militare o al più vicino Comando Superiore Militare, perchè ordini loro di prestarsi all'esame scritto.

§. 2. I militari, che non sono in attualità di servizio, debbono prestarsi all'esame ed al dibattimento ad ogni chiamata del Giudice processante o del Tribunale.

§. 3. I detti militari dal sergente in giù, quando siano chiamati al dibattimento saranno accompagnati da un Ufficiale.

498. L'Ufficialità delle truppe attive e le Guardie Nobili d'onore sono sentiti in esame scritto giusta le norme dell'articolo 492.

499. Li medesimi Ufficiali e Guardie Nobili d'onore, non che i soldati in attualità di servizio, di regola non sono tenuti a comparire al dibattimento. Quando però le loro deposizioni fossero importanti allo scoprimento della verità, il Presidente del Tribunale scriverà al Supremo Comando Militare perchè segua il loro intervento, e sarà secondata l'inchiesta ove non sianvi forti motivi in contrario. In caso d'intervento, i militari dal sergente in giù saranno accompagnati da un Ufficiale come all'articolo 497 §. 3.

500. In ordine alla loro comparsa al dibattimento si osserva il disposto nell'articolo 495.

501. Le disposizioni degli articoli 489 e seguenti si applicano anche alle mogli, alle vedove ed alle figlie nubili delle persone contemplate negli articoli medesimi.

502. §. 1. L'esame degli Ecclesiastici è assunto dal Giudice processante. Prima però dell'esame medesimo, il Giudice deve officiare con lettera il Superiore Ecclesiastico, da cui dipendono gli esaminandi, perchè deferisca loro il giuramento, ed ordini che si presentino a deporre ad ogni invito giudiziale.

§. 2. Ai Vescovi, e loro Vicarj generali, e agli Abbati mitrati, si applica la disposizione dell'articolo 490.

§. 3. Nel dibattimento sono lette le loro deposizioni sotto pena di nullità.

TITOLO QUARTO.

DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE.

503. Vi è conflitto di giurisdizione quando due o più Giudicenti o Giudici istruttori o Tribunali prendono nello stesso tempo, o ricusano di prendere cognizione o di dare il giudizio nella causa medesima.

504. Il conflitto può essere denunziato dal Procuratore Ducale, dall'imputato o dalla parte civile, con motivato ricorso.

505. Se il conflitto sorge fra due o più Giudicenti, la decisione è rimessa al Tribunale criminale da cui dipendono: se sono dipendenti da Tribunali

diversi, la decisione si dà dal Tribunale di Appello cui sono sottoposti: se non dipendono dal medesimo Tribunale di Appello, la quistione è risolta dal Supremo Tribunale di Revisione.

506. Se il conflitto si eleva tra due o più Tribunali criminali, la risoluzione spetta al Tribunale di Appello dal quale dipendono: se sono soggetti a diversi Tribunali di Appello, ne giudica il Supremo Tribunale di Revisione.

507. Se il conflitto si verifica fra due Tribunali d'Appello, la decisione spetta al suddetto Tribunale Supremo.

508. Denunciato l'insorto conflitto, come sopra, il Presidente del Tribunale, cui spetta il conoscere dell'emergente, richiama gli atti dai Giusdicenti, o Giudici istruttori o Tribunali in conflitto, e pervenuti li passa al Procuratore Ducale o Generale per le sue conclusioni; ottenute le quali, il Presidente stesso aduna i Giudici, od i Consiglieri nella camera di consiglio ed ivi è proferita la sentenza di ragione, la quale è inappellabile.

509. La sentenza, sopra istanza del Procuratore Ducale o Generale, è trasmessa in copia ai Giusdicenti, Giudici istruttori o Tribunali fra i quali insorse il conflitto, ed è ordinato il proseguimento degli atti a quello fra i Giusdicenti, Giudici istruttori o Tribunali che fu dichiarato competente.

TITOLO QUINTO.

DELLA RICUSAZIONE DEI GIUDICI, E DELLA REMISSIONE DELLA CAUSA DA UNO AD ALTRO GIUDICE O TRIBUNALE.

510. In ordine alla ricsuzione dei Giusdicenti, dei Giudici istruttori o Consiglieri dei diversi Tribunali hanno luogo, e si applicano congruamente anche in materia criminale le massime e le procedure fissate nel Codice di Procedura Civile Lib. I. Titolo XX. Cap. II. §. 2. articolo 480 e seguenti sino all'altro 486 inclusivamente.

511. L'eccezione di ricsuzione di che sopra compete all'imputato, alla parte civile ed alle persone responsabili, quando sieno intervenute in causa.

512. La remissione della causa da un Giusdicente o altro Giudice istruttore ad altro Giusdicente o Giudice istruttore, come pure da un Tribunale ad altro Tribunale, può, oltre gli accennati casi di ricsuzione, aver luogo o per motivi di sicurezza pubblica o per causa di legittima sospicione.

513. §. 1. La dimanda di remissione per motivi di sicurezza pubblica non può essere promossa se non che dal Procuratore Ducale.

§. 2. Nel caso di sospicione la dimanda può anche essere promossa dall'imputato, dalla parte civile e dalle persone responsabili come all'articolo 511.

514. La remissione delle cause vertenti davanti ad un Giusdicente o Giudice istruttore si fa dal Tribunale da cui l'uno o l'altro dipendono.

515. Nei detti casi di dimanda di remissione, se essa muove dal Procuratore Ducale, si fa a maniera di requisitoria: se dalle parti, con formale motivata istanza.

516. §. 1. Il Tribunale si unisce in camera di Consiglio, e sentito il rapporto di uno dei Giudici scelto dal Presidente, pronuncia come trova di ragione ed inappellabilmente; ma però senza pregiudizio di nuova dimanda, se fondata sopra fatti sopravvenuti posteriormente.

§. 2. Se la dimanda di remissione non è fatta dal Procuratore Ducale, questi è sentito prima della deliberazione del Tribunale.

517. La sentenza è notificata, sopra ordinanza del Presidente, al Giusdicente, o al Giudice istruttore, o al Tribunale interessati, ed alle parti.

518. La remissione da un Tribunale ad un altro, tanto per causa di sicurezza pubblica, che per sospizione, non ha luogo se non se dietro ordine Sovrano.

519. Il ricorso, colle relative prove, è dal Presidente del Tribunale trasmesso al Ministro di Grazia e di Giustizia, il quale ne fa rapporto al Sovrano.

TITOLO SESTO.

DEL MODO DI PROCEDERE IN CASO DI FUGA

DEL DETENUTO DURANTE IL PROCESSO.

520. §. 1. Avvenendo la fuga dei detenuti, gl'incaricati della loro custodia o traduzione sono obbligati di farne immediatamente rapporto al Giusdi-

T.VI. Del modo di proced. in caso di fuga ec. 117
cente od al Procuratore Ducale del luogo ove seguì la fuga stessa.

§. 2. Il Procuratore Ducale trasmette tosto il rapporto al Giusdicente o al Giudice istruttore con requisitoria perchè sia accertato il fatto, e procedasi in pari tempo a quanto di ragione.

§. 3. Tanto il Giusdicente, quanto il Giudice istruttore aprono il processo anche contro le persone responsabili della fuga.

521. Qualunque ufficiale di polizia giudiziaria, cui pervenga cognizione della fuga di un detenuto, deve farlo inseguire ed arrestare, informandone senza ritardo il Giusdicente od il Procuratore Ducale, come all'articolo precedente.

522. §. 1. Seguito l'arresto, si traduce l'arrestato alle carceri della Giusdienza, o del Tribunale, nella cui giurisdizione è seguita la fuga.

§. 2. Il Giusdicente od il Giudice istruttore procedono tosto all'interrogatorio dell'arrestato al fine anche di constatarne l'identità della persona, e scoprire il modo della fuga, i complici, i fantori, o i conniventi alla medesima.

523. §. 1. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni almeno, d'ordine del Giudice che lo interrogò è fatto tradurre alle carceri dalle quali evase, od alle altre cui era destinato.

§. 2. Se non è provata l'identità personale dell'accusato di fuga, egli è subito posto in libertà.

TITOLO SETTIMO.**DEL MODO DI PROCEDERE NEL CASO
DI DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DELLE CARTE
DI UN PROCESSO O DI UN' ORDINANZA O SENTENZA.**

524. Ove per effetto d'incendio, d'inondazione o per qualsivoglia altra causa siano stati distrutti o perduti gli originali di ordinanze o di sentenze proferite in materia criminale, e non ancora eseguite, o processi tuttora pendenti, senza che sia stato possibile di ricuperarli, hanno luogo le seguenti disposizioni.

525. §. 1. Se esiste una copia autentica dell'ordinanza o sentenza e delle altre carte di un processo, essa è ritenuta come originale, ed è posta nel luogo destinato pel deposito o per la conservazione di esso.

§. 2. A questo effetto qualunque detentore della medesima copia è tenuto, ad ogni inchiesta del Giudice, di farne consegna agli atti con diritto di averne altra copia autentica dal medesimo Giudice senza spesa. L'ordine del Giudice servirà di scarico verso chiunque avesse interesse nel documento.

526. Se il detentore non si presta all'invito dell'autorità, questa può costringerlo anche coll'arresto.

527. §. 1. Quando non esiste alcuna copia autentica della sentenza od ordinanza, se gli atti del procedimento relativo sono conservati, si procede coi medesimi nelle forme ordinarie al fine di poter proferire altra ordinanza o sentenza.

§. 2. Se i detti atti più non esistono, o sono mancanti in parte, l'istruzione è rifatta dal primo atto mancante sì in originale, che in copia autentica.

528. Quando nei casi avvertiti nell'articolo precedente si procede a nuovo giudizio o a nuove informazioni, il Procuratore Ducale, l'imputato e la parte civile possono presentare testimoni, e produrre documenti allo scopo di stabilire la preesistenza ed il tenore delle carte distrutte, o smarrite, salvo, a chi deve giudicare, di avervi il riguardo di ragione.

529. In tutti i casi, e ad ogni effetto la sentenza di condanna non eseguita, la quale non è presentata nè in originale, nè in copia autentica, è considerata come se mai non avesse esistito, nè può servire di base per pronunciare la pena di recidiva determinata dalla legge.

TITOLO OTTAVO.**DELLE CARCERI, E DELLE VISITE DEI CARCERATI.****CAPO I.****DELLE CARCERI.**

532. Nessun custode delle carceri può ricevere o ritenere qualsiasi persona se non se dietro un mandato di cattura, una sentenza di rinvio ad una Giurisdizione o Tribunale, una sentenza di condanna alla pena del carcere, od anche al seguito di un ordine di arresto spedito in iscritto da un'autorità costituita, salva la disposizione del successivo articolo 533.

531. Qualsiasi agente della forza pubblica è tenuto, all'atto di consegnare al custode la persona arrestata, di fare inscrivere l'atto di cui è portatore nell'infradicendo registro. L'atto di consegna deve scriversi alla sua presenza, ed è sottoscritto dal medesimo e dal custode, il quale gliene dà copia per suo scarico.

532. §. 1. I custodi delle carceri sono obbligati di tenere un registro a colonne, nel quale noteranno in numero progressivo i nomi, i cognomi, la patria, l'età, lo stato delle persone che riceveranno, non che il nome del loro padre, ed i loro contrassegni personali, il giorno dell'entrata nelle carceri, il tempo ed il luogo dell'arresto, coll'indicazione del mandato di cattura, della sentenza o dell'ordine di arresto. Essi dovranno inoltre far menzione dell'autorità alla cui disposizione trovasi il detenuto, e del nome e cognome degli agenti, che ne faranno la consegna.

§. 2. Dovranno parimente notare in margine dell'atto di consegna, la data dell'uscita del carcerato, l'ordine o la sentenza che la prescrive.

§. 3. Il suddetto registro sarà numerato ed in ogni pagina vidimato dal Procuratore Ducale, o dal Giusdicente per le carceri che esistono nelle rispettive loro residenze; e si farà risultare in fine del registro il numero delle pagine che lo compongono.

§. 4. Il custode rimetterà il registro medesimo, tosto che sarà terminato, od al segretario del Procuratore Ducale, od al Cancelliere del Giusdicente, i quali gliene daranno ricevuta, che porterà il visto

rispettivamente o del Procuratore Ducale, o del Giusdicente.

533. Nel caso di flagrante o quasi flagrante delitto, è ricevuto l'arresto indipendentemente anche dall'ordine scritto di arresto. In questo stesso caso si iscriverà la persona che è consegnata, notandone il nome, cognome e luogo di domicilio o dimora, ove l'uno o l'altro sieno noti, e si registrerà pure il nome, cognome e grado di chi presentolla.

534. I custodi sono obbligati di informare immediatamente il Giudice, da cui dipendono, tanto degli individui loro dati in arresto, quanto della fuga, malattia o morte dei detenuti.

535. Se qualche carcerato trascorre in minacce, ingiurie o violenze verso gli ufficiali dell'autorità giudiziaria od amministrativa, o verso i custodi, i carcerieri, gli altri carcerati, o qualunque altra persona, può, sull'ordine dell'autorità competente, essere rinchiuso da solo, ed anche assicurato con catena in caso di furore o violenza grave.

536. Le punizioni disciplinari menzionate nell'articolo precedente, sono inflitte indipendentemente da quelle nelle quali il colpevole potesse essere incorso giusta il disposto dal Codice Criminale.

537. I custodi o carcerieri che contravvengono alle premesse disposizioni disciplinari in ciò che li riguarda, possono essere sospesi dal loro posto dall'autorità dalla quale dipendono, senza pregiudizio delle altre pene fissate dai regolamenti in soggetta materia.

CAPO II.

DELLE VISITE DEI CARCERATI.

538. §. 1. In ciascun mese si fa la visita dei carcerati. Nei luoghi ove risiede un Tribunale criminale di prima Istanza, è eseguita dal Presidente, o da un Giudice Delegato dal medesimo, e dal Procuratore Ducale.

§. 2. Nei luoghi ove non ha residenza il detto Tribunale, la visita si fa dal Giusdicente.

§. 3. In ogni caso interviene alla visita stessa il Cancelliere del rispettivo Tribunale o Giusdicente.

539. Nella visita si ascoltano i reclami dei carcerati sugli alimenti e vestiario, e sulla loro causa, e si interrogano altresì se abbiano avuti mali trattamenti dai custodi o carcerieri.

540. §. 1. Si forma processo verbale dei reclami ed inchieste, come delle risposte date dai detenuti.

§. 2. Questo processo è firmato dagli intervenuti alla visita, e dal Giusdicente, o dal Presidente del Tribunale è trasmesso in originale al Ministro di Grazia e di Giustizia, ritenutane però copia autentica a corredo degli atti.

541. I suddetti magistrati non possono dispensarsi, senza giusti motivi, dal trasferirsi alle carceri quante volte vi siano chiamati per sentire i carcerati sui loro reclami, o per qualsiasi altra causa che riguardi alla disciplina interna, od alla sicurezza delle carceri.

TITOLO NONO.

DEL MODO DI PROCEDERE NEI CASI
DI ARRESTO, DI DETENZIONE E DI SEQUESTRO
ILLEGALE DELLE PERSONE.

542. Chiunque ha cognizione che una persona sia detenuta in luogo non destinato a servire di casa di arresto o di detenzione, è tenuto di darne immediato avviso al Giusdicente del luogo in cui è detenuta la persona stessa, od a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria.

543. L' autorità suddetta, ricevuta tale notizia, come altresì nell' altro caso in cui ne sia essa direttamente informata, deve tosto trasferirsi sul luogo, e far rimettere in libertà la persona detenuta. Se viene allegato qualche motivo legale di detenzione, l' autorità medesima fa subito tradurre il carcerato dinanzi al Giusdicente o Giudice istruttore competente. Di tutto ciò si stende processo verbale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Per i delitti commessi anteriormente all'attuazione del presente Codice, se nel giorno dell'attuazione medesima era aperto il processo, avrà questo il suo corso e l'ultimazione giusta la procedura dell'abrogata legislazione.

Se il processo non era in detto giorno peranco incominciato, avrà luogo la procedura del presente Codice.

2. Tanto nel primo, che nel secondo dei casi contemplati nel precedente articolo, l'imputato avrà sempre il diritto d'interporre l'appello e la revisione a termini ed agli effetti concessi dalla stessa abrogata legislazione.

INDICE

TITOLO PRELIMINARE	pag. 3
------------------------------	--------

LIBRO PRIMO

<i>Del processo</i>	« 7
TITOLO I. <i>Delle persone incaricate d'inquisire i delinquenti, e promuoverne la punizione</i>	« ivi
TITOLO II. <i>Della competenza</i>	« 9
TITOLO III. <i>Della formazione del processo</i> «	11
CAPO I. <i>Delle denunce e dei rapporti</i>	« ivi
CAPO II. <i>Delle querele e controquerele</i>	« 13
CAPO III. <i>Dei Procuratori ducali</i>	« 16
CAPO IV. <i>Dei Giudicenti</i>	« 17
CAPO V. <i>Dei Giudici istruttori</i>	« 19
CAPO VI. <i>Degli atti d'istruzione comuni ai Giudicenti ed ai Giudici istruttori</i> «	21
SEZIONE I. <i>Disposizioni generali</i>	« ivi
SEZIONE II. <i>Del modo di accertare il corpo del delitto</i>	« 23
SEZIONE III. <i>Delle visite domiciliari e delle perquisizioni</i>	« 28
SEZIONE IV. <i>Delle perizie</i>	« 31
SEZIONE V. <i>Dell'esame dei testimoni</i>	« 33

§. 1. Regole generali	pag. 33
§. 2. Del modo di citare i testimoni	« 35
§. 3. Del modo di esaminare i testimoni e di ricevere le loro deposizioni	« 36
§. 4. Dei testimoni renitenti	« 38
SEZIONE VI. Del mandato di comparsa e di cattura	« 39
SEZIONE VII. Della libertà provvisoria me- diante cauzione.	« 44
SEZIONE VIII. Degl' interrogatorj da fare all' imputato, delle ricognizioni e dei confronti	« 49
§. 1. Degli interrogatorj	« ivi
§. 2. Delle ricognizioni e dei confronti	« 51

LIBRO SECONDO

Del giudizio.	« 54
TITOLO I. Dei Giudicenti	« ivi
TITOLO II. Dei Tribunali criminali	« 58
CAPO I. Dell' accusa	« ivi
CAPO II. Degli atti intermedj tra l' accusa ed il dibattimento.	« 62
CAPO III. Delle funzioni del Presidente	« 66
CAPO IV. Delle funzioni del Procuratore Du- cale	« 67
CAPO V. Dei dibattimenti	« 68
CAPO VI. Della deliberazione e della sen- tenza	« 79
TITOLO III. Delle appellazioni	« 83
CAPO I. Delle appellazioni dalle sentenze dei Giudicenti	« ivi

CAPO II. Delle appellazioni dalle sentenze dei Tribunali criminali	pag. 87
TITOLO IV. Della Revisione	« 89
TITOLO V. Della contumacia	« 91
CAPO I. Del processo e del giudizio contu- maciale	« ivi
CAPO II. Del modo e tempo di purgare la contumacia	« 94
CAPO III. Degli effetti della contumacia	« ivi
TITOLO VI. Delle persone civilmente respon- sabili	« 95
TITOLO VII. Delle spese giudiziali	« 96
TITOLO VIII. Della esecuzione delle sen- tenze	« 97
TITOLO IX. Degli oggetti furtivi, e degli altri sottoposti a sequestro	« 99

LIBRO TERZO

Di alcune procedure particolari	« 103
TITOLO I. Della falsità	« ivi
CAPO I. Della falsità nelle scritture.	« ivi
CAPO II. Della falsificazione di atti Sovrani, di sigilli dello Stato, di effetti pub- blici, di ponzoni o bolli del Go- verno, e delle monete.	« 107
TITOLO II. Dell' iscrizione in falso nei procedimenti criminali	« 108
TITOLO III. Del modo di ricevere le depo- sizioni di alcuni testimoni	« 110
TITOLO IV. Del conflitto di giurisdizione	« 113
TITOLO V. Della ricsusazione dei Giudici, e della remissione della causa da uno	

	<i>ad altro Giudice o Tribunale .</i>	pag. 115
TITOLO VI.	<i>Del modo di procedere in caso di fuga dei detenuti durante il processo</i>	« 116
TITOLO VII.	<i>Del modo di procedere in caso di distruzione o sottrazione delle carte di un processo o di un' ordinanza o sentenza</i>	« 118
TITOLO VIII.	<i>Delle carceri , e delle visite dei carcerati</i>	« 119
CAPO I.	<i>Delle carceri</i>	« 120
CAPO II.	<i>Delle visite dei carcerati</i>	« 122
TITOLO IX.	<i>Del modo di procedere nei casi di arresto, di detenzione e di sequestro illegale delle persone.</i>	« 123
	<i>Disposizioni transitorie</i>	« 124

